

Antonio Antonetti

*Le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale nel Duecento
tra centralizzazione e resistenze*

The *Duecento* represented a fundamental passage in the transforming process of the Latin Church from a synodal institution into an organized hierarchy. This process took place as a result of the enlargement of the spaces reserved for the Papacy on various jurisdictional areas, which had been the exclusive competence of the local Churches in the 12th century. In this paper, my intention is to offer an overview on how this process developed towards the Churches of southern Italy. The focus will be on some of the most significant areas of competition (selection, vacancies control, taxation, justice, and dissidence control).

1. *Introduzione*

Nei poco più di cent'anni intercorsi tra l'elezione di Innocenzo III (1198) e quella di Clemente V (1305) il Papato romano portò a maturazione le istanze di trasformazione emerse per la prima volta durante la stagione della Riforma, all'incirca un secolo e mezzo prima. Si tratta di un'interpretazione storiografica ormai ampiamente condivisa perché in quei decenni la preminenza papale sulla società europea latina raggiunse la sua massima espansione giuridica e politica sulla base del principio innocenziano della *plenitudo potestatis* dei pontefici attraverso la burocratizzazione dei rapporti di gerarchia interni alla Chiesa e l'imposizione della volontà pontificia alle autorità politiche europee¹.

Uno dei principali laboratori per l'attuazione delle 'nuove' istanze

¹Pennington, *Pope and Bishops*; Morris, *The Papal Monarchy*; Johrendt, *Die päpstliche Monarchie*. L'impulso di tali fenomeni, tuttavia, non si estinse col volgere del secolo. Nel corso del Trecento, infatti, tali programmi strategici proseguirono seppur con forme e secondo progettualità differenti. È questo ciò che caratterizza la fase duecentesca del Papato romano rispetto a quella trecentesca del Papato avignonese, quando cioè l'affermazione della centralità divenne burocrazia dominante in un sistema politico imperniato sul regno francese.

del Papato fu il Mezzogiorno italiano, il quale intratteneva un rapporto particolare con la Sede Apostolica per via della superiore signoria feudale che i pontefici esercitavano sulla monarchia siciliana, ma anche per il progressivo inserimento delle famiglie laziali e romane nel tessuto nobiliare regnicolo e per gli ampi margini di intervento che Roma conservava nelle questioni religiose locali². Verso il Regno i pontefici si mostrarono particolarmente zelanti, quasi ostinati, nel loro programma di assoggettamento delle varie componenti politiche e sociali, a partire dalla corona per giungere al clero e alle comunità cittadine. Lo scopo era quello di rendere il Mezzogiorno un braccio armato docile ai loro richiami e disponibile a combattere le loro battaglie, un programma destinato a incontrare l'opposizione dei sovrani siciliani, impegnati a loro volta a rendere il regno autonomo dall'ingombrante cappio della dipendenza pontificia e a liberare la sua proiezione esterna dalle direttrici delle guerre pontificie.

Nicolangelo D'Acunto si è inserito nel dibattito storiografico su questo tema e ha fornito una prospettiva interpretativa alquanto diversa da quella tradizionale delle (sole) relazioni politico-diplomatiche tra pontefici e sovrani, mettendo al centro le finalità istituzionali dello scontro tra le due autorità coinvolte nella competizione nel Mezzogiorno. Partendo da una riflessione sul valore reale delle etichette 'chiesa' e 'regno' per l'età sveva, egli ha ricondotto lo scontro tra Papato e monarchia nei termini di un confronto tra istituzioni in corso di affermazione e consolidamento per porre l'accento in particolare sul valore della complessità e sull'esigenza di legittimazione da loro espresse³. Ne consegue che sia la 'chiesa' sia il 'regno', intesi come corpi complessi di persone e istituzioni, si manifestarono come enti alla ricerca di una sistemazione interna, capace di porre un freno alle tensioni centrifughe, di incanalare le tensioni confliggenti delle differenti componenti e di trovare un inquadramento stabile di regole e ufficiali atto a durare nel tempo. Essi si facevano così portatori di due pretese di controllo uguali e opposte,

²I tre piani non erano collegati direttamente, ma procedevano sostanzialmente in parallelo. Qui mi limiterò a segnalare due fondamentali testi d'inquadramento generale: Deér, *Papsttum und Normannen*; Loud, *The Latin Church*. Sulla presenza dei laziali nel regno si vedano le riflessioni di Tufano, *Una famiglia, una signoria*, pp. 23-64 e le annotazioni di Carocci, *Baroni di Roma*.

³D'Acunto, *'Stato' e 'chiesa'*.

le quali convergevano inevitabilmente nella centralizzazione dei legami e dei rapporti con l'*élite* politica, laica ed ecclesiastica⁴. Secondo quest'interpretazione, quindi, l'oggetto del contendere non era tanto il principio teorico della sovranità feudale del Papato sul Mezzogiorno, quanto piuttosto il controllo della base di potere (in particolare l'*élite*) che reggeva il regno, la quale si trovava stretta tra due fedeltà e, di conseguenza, sottoposta alla pressione di due diversi attori legittimanti, la corona del re e la tiara del papa. L'incontro dei piani di affermazione o di egemonia delle due sovranità divenne il nodo politico della monarchia. Tutti i sovrani siciliani del Duecento dovettero affrontarlo e furono obbligati a farlo per rendere la base del loro potere stabile e, dunque, capace di contenere le spinte centrifughe che le varie componenti sociali e territoriali locali agitavano in direzioni diverse od opposte⁵.

A subire gli effetti della concorrenza furono in particolare il clero e i suoi vertici, sottoposti a piani di controllo e di 'addomesticamento' da entrambe le autorità, l'una determinata a stringere su di essi il proprio controllo gerarchico e burocratico, l'altra intenzionata a piegarne la fedeltà per utilizzarla come strumento di controllo sociale. Tale concorrenza si consumò in forme piuttosto invasive, spesso violente, tanto da scuotere profondamente le strutture della complessa Chiesa meridionale e da modificarne i connotati. La vivacità di questo processo, studiato soltanto in parte e per tratti non continui, merita di essere recuperata da una prospettiva più larga, la quale sviluppi quanto già detto sul versante politico e tenti di studiare il fenomeno del controllo non più soltanto come una questione di esclusività sull'indicazione dei detentori di uffici significativi (le nomine), ma come un più vasto processo di mutamento per incorporazione di pratiche, di strumenti e di istituzioni, in particolare per quanto riguarda l'azione della Sede Apostolica⁶. Essa,

⁴Sul problema della feudalità in età sveva e angioina e del suo inquadramento si rimanda a Martin, *L'aristocratie féodale*; Pollastri, *Le lignage et le fief*, pp. 51-156. Per precisare meglio il valore dell'etichetta *élite* qui impiegata, rinvio alla definizione di Morelli, *Elites et société*, pp. 162-163.

⁵Di questo problema ne dà una lucida rappresentazione Koller, *Manfredi di Sicilia* quando interpreta il regno di Manfredi alla luce del consenso/*acceptance* che fu in grado di mobilitare tra i sudditi attorno al suo progetto regale.

⁶È questo il tema cardine del processo definito come centralizzazione, per cui si vedano le considerazioni generali di Johrendt – Müller, *Zentrum und Peripherie*. In lingua italiana si ha una riflessione su questi temi in D'Acunto, *Chiesa romana e chie-*

infatti, puntava a inglobare nella propria rete gerarchica i vertici delle Chiese meridionali e a imbrigliare le loro prassi così da superarne le resistenze e le residue autonomie. In considerazione di ciò, qui si è scelto di attuare una panoramica globale sui terreni di concorrenza esistenti tra la Sede Apostolica e le Chiese locali per superare la narrazione storiografica incentrata prevalentemente sui nomi e sui diritti di nomina della dirigenza e che ricavi una più nitida immagine delle tendenze strutturali che modificarono i rapporti di forza nell'esercizio dell'autorità di detta dirigenza rispetto alla Sede Apostolica e all'autorità sovrana. A tale scopo, si è scelto di porre l'accento su quegli ambiti giurisdizionali che evidenziarono il superamento del sistema della complementarità uscito dai concili del XII secolo⁷, ossia la selezione, le pratiche per il controllo delle vacanze, il disciplinamento interno, la pastorale del laicato e la fiscalità. A ciascuno di essi corrisposero strumenti introdotti dalla curia a danno o in deroga delle competenze della Chiesa locale, tutti destinati a gerarchizzarne il controllo sottoponendolo alla verifica del vertice pontificio. Tale panoramica servirà a valutare in che modo tali strumenti furono accolti, respinti o adattati dal sistema delle Chiese regnicole⁸ e a cogliere in che modo essi produssero una trasformazione

se della Lombardia. Per il Mezzogiorno, e per la Puglia in particolare, si ha il recente lavoro di Alraum, *Wege der Integration*.

⁷Di complementarità tra vertice pontificio e periferie episcopali ha parlato D'Acunto, *Cum anulo et baculo*, pp. VII-XVI.

⁸Un'etichetta che rielabora in modo icastico tutta la riflessione sparsa di Norbert Kamp. All'interno di questo sistema si trovavano al pari le istituzioni secolari e quelle regolari. In questa sede si è scelto di non indagare l'impatto sull'intera rete, ma di dare spazio in modo preponderante alle istituzioni secolari, lasciando quelle dei religiosi in secondo piano. Questa scelta è determinata da una ragione quantitativa e una storiografica: quella quantitativa considera la vastissima platea di documenti attestanti rapporti tra Sede Apostolica e le tantissime famiglie religiose più o meno riconosciute, una platea magmatica e molto difficile da dominare per i casi qui individuati; quella storiografica muove dalla presa d'atto dell'assenza di studi d'insieme sui fenomeni di centralizzazione a disposizione. Alcuni autori hanno approcciato al tema nel suo insieme o in alcune sue parti in modo proficuo (Giovanni Vitolo, Gerardo Sangermano, Mariano Dell'Omo, Luigi Pellegrini, Francesco Panarelli), ma senza condurre a risultati sistematici. In virtù di questo, sono costretto a rinunciare a un'indagine di ampio respiro e a impiegare soltanto i casi più significativi o i più utili all'argomentazione del presente saggio.

all'interno di tale sistema alla luce della concomitante azione operata dalla monarchia e dall'*élite* locale per mantenere spazi d'intervento o di pressione sulle Chiese e sulla medesima dirigenza ecclesiastica.

2. *Il sistema delle Chiese: caratteristiche e peculiarità*

Prima di procedere con l'indagine, sembra opportuno fornire alcune annotazioni preliminari sulle principali caratteristiche del sistema di Chiese meridionali e della sua dirigenza nel corso del Duecento, così da poter poi cogliere in maniera più chiara l'impatto che gli interventi pontifici ebbero e gli effetti modellanti che si profilavano sulle strutture e sui gruppi dirigenziali nel medio e lungo periodo, forgiando la transizione dall'età normanna all'età angioina (e avignonese). Dal momento che si tratta di questioni già largamente discusse, qui mi limiterò solo a brevissimi accenni sui punti condivisi.

Il sistema diocesano meridionale possedeva la maglia più stretta dell'intera Cristianità europea (latina e greca): in un'area popolata grosso modo da un milione e mezzo di fedeli, si contavano 136 diocesi (nella sola parte continentale), effetto di una crescita disordinata delle sedi e solo in parte razionalizzata dal Papato nel corso del XII secolo⁹. Tali sedi solitamente avevano estensioni ridotte e forme di amministrazione che tendono a sfuggirci poiché non hanno lasciato tracce significative. Di rado, dunque, si individuano i capisaldi di un governo ordinato¹⁰. Gli storici hanno attribuito questi limiti a due cause principali, ossia la ridotta disponibilità di mezzi materiali nella gran parte delle sedi e lo scarso peso sociale dei presuli (come singoli e come gruppo) nella società meridionale¹¹. Tuttavia, deve essere precisato che tali tratti distintivi erano presenti presso un largo numero di sedi, ma non ovunque. Alcune significative eccezioni sono state individuate e recentemente analizzate, come il caso di Salerno¹². Questa città ospitava una delle

⁹Su questi temi si è già scritto molto, per cui non tornerò con abbondanti riferimenti bibliografici. Mi limito a citare Fonseca, *L'organizzazione ecclesiastica*, pp. 330-335; Houben, *Il Papato, i Normanni*, pp. 123-130; Loud, *The Latin Church*, pp. 60-135; Peters-Custot, *Les remaniements de la carte*; Panarelli, *Lo spazio sacralizzato*, pp. 43-50.

¹⁰Brentano, *Two Churches*, pp. 180-182.

¹¹Kamp, *Monarchia ed episcopato*; Vitolo, *Vescovi e diocesi*; Oldfield, *City and Community*, pp. 233-245.

¹²Loud, *The Latin Church*, p. 388. Di Muro, *Terra, uomini e poteri*, pp. 17-21.

principali sedi del Meridione continentale e i suoi arcivescovi nel corso del XII secolo idearono e organizzarono un sistema amministrativo del patrimonio e della pastorale null'affatto secondario. Altra eccezione significativa è rappresentata dalle diocesi abruzzesi, diverse per conformazione demografica e per caratteristiche dell'autorità vescovile. Essa, infatti, era supportata da una base feudale, eredità della funzione pubblica svolta dai vescovi a partire dal IX secolo, la quale offriva loro una base di potere e uno spazio d'iniziativa politica più solidi con conseguenti sistemi amministrativi più nitidi e continui nel tempo¹³.

Collegata in una certa misura alla peculiarità quantitativa è la (conseguente) organizzazione metropolitica. Dalla seconda metà del X secolo il sistema della soggezione diretta a Roma (l'*Italia suburbicaria*) era stata sostituita da un più articolato sistema di province metropolitiche, il quale tuttavia faticò non poco a trovare la propria definizione per via del continuo rimaneggiamento operato dai pontefici tra XI e XII secolo. Era questo un ulteriore mezzo per i papi di Roma di esprimere la loro attenzione al fronte meridionale, così esposto per la concorrenza costantinopolitana e l'invadente presenza dei duchi normanni. Il risultato fu una distribuzione irregolare delle sedi arcivescovili. Per esempio, i pontefici mantennero sotto il proprio controllo tutte le sedi più vicine a Roma, in particolare quelle del Basso Lazio e dell'Abruzzo; ugualmente, appena oltre la linea disegnata dai fiumi Trigno e Garigliano, le diocesi furono divise in appena due metropoli (Capua e Benevento). Solo molto più a sud la trama diventava più fitta con dodici arcidiocesi sparse tra la Costiera amalfitana e il Salento¹⁴. Un così alto numero di province ebbe un effetto non da poco sul grado di relazione che la Sede Apostolica imbastì con le varie diocesi, poiché di quest'ampio numero soltanto una parte minoritaria avrebbe dovuto intrattenere un rapporto diretto col Papato, mentre la grande maggioranza avrebbe dovuto relazionarsi in maniera schermata e non diretta, in quanto i metropolitani avevano (teorici) diritti di prelazione sulla vigilanza delle sedi suffraganee, come di tanto in tanto le vicende per le successioni

¹³Su questi temi si rinvia a Pellegrini, *Abruzzo medievale*, pp. 204-252.

¹⁴Oltre alle metropoli, non si possono dimenticare anche le svariate sedi immediatamente soggette presenti al di sotto della linea del Garigliano-Trigno: Aquino, Troia, Ravello, Melfi, Rapolla, Monopoli e Trivento (dal 1297).

vescovili ricordano¹⁵. Si usa il condizionale, tuttavia, perché l'affermazione dell'autorità metropolitana è ancora tutta da indagare in quanto la Sede Apostolica parve intervenire nelle vicende delle suffraganee senza rispettare in alcun modo le prerogative dei metropolitani, ritardando la formazione delle province in quanto unità amministrative funzionanti sull'intero territorio regnicolo.

Rimane un ultimo elemento da presentare, ossia il ruolo delle persone. Le strutture e le norme avevano il proprio peso nella mediazione della trasmissione delle volontà pontificie, eppure il cardine della funzione di trasmissione deve essere cercato nel ruolo di *longa manus* ricoperto dai responsabili del governo diocesano, i vescovi e i capitoli *in primis*. La ricostruzione del fenomeno 'centralizzazione', dunque, deve necessariamente passare dalla comprensione degli atteggiamenti tenuti dai responsabili dell'applicazione delle norme e della loro diffusione ed esecuzione tramite la persuasione o la censura. In questo, l'alto numero di prelati rende il compito quasi arduo. Diverse centinaia di presuli ressero le diocesi del Mezzogiorno lungo il XIII secolo e riuscire a individuare criteri univoci per tutti è quasi impossibile pur avendo a disposizione repertori completi sulle loro vite ed esperienze¹⁶. Ad esempio, il criterio di suddivisione in filo-svevi e anti-svevi per la prima metà del secolo funziona solo in parte¹⁷. Il motivo sta nel fatto che i canoni del concilio Lateranense IV e le norme stabilite da Federico II sui criteri di accettazione dei candidati circoscrissero in modo netto il bacino di reclutamento, senza tuttavia che questo ne condizionasse gli intimi convincimenti in merito all'adesione a quanto teorizzato ed espresso dalla canonistica pubblicata da Innocenzo III, Gregorio IX e Innocenzo IV. La difficoltà è aggravata anche dall'assenza di una campionatura della

¹⁵Lo ricordano gli interventi degli arcivescovi beneventani del XIII secolo (Ruggero, Ugolino *de Comitibus*, Capoferro e Monaldo Monaldeschi). Per loro si rinvia alle relative voci in Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanie, ad indicem* e Théry, *Monaldo Monaldeschi*.

¹⁶Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanie / Apulien und Kalabrien*; Antonetti, *Per una prosopografia*.

¹⁷Già Kamp si era soffermato sull'esistenza di un certo numero di prelati che tentavano di mediare tra le due corti (Kamp, *Monarchia ed episcopato*, p. 148). La stessa assenza dei prelati meridionali al primo concilio di Lione si spiega anche per la sua finalità politica (la scomunica di Federico II) e meno per le decisioni pastorali adottate (Kamp, *Potere monarchico*, p. 95).

presenza delle norme canoniche nella documentazione prodotta dai vescovi per il loro governo sotto i sovrani svevi, la quale permetterebbe di ragionare in modo più preciso sull'attinenza della relazione tra posizione politica e adesione al processo di centralizzazione.

Qualcosa in più si può dire sull'età angioina poiché per questa fase il panorama documentario è più ampio e consente di individuare almeno riferimenti episodici, come nel caso biscegliese del vescovo Leone di Gaeta (1288-1313). Egli si adoperò per un programma di rafforzamento istituzionale della propria autorità all'interno della circoscrizione diocesana e per farlo cercò di contrastare le pretese di esenzione dei priorati e delle case di varie reti monastiche¹⁸. In particolare, egli contrastò l'esenzione dei priorati di Cava de' Tirreni e di Monte Sacro del Gargano. Per operare al meglio, il prelado non ricorse allo strumento della visita oppure alla violenza, ma addusse come fonte principale delle proprie pretese il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII. Esso, infatti, conteneva una norma che indicava gli ordinari diocesani come giudici di prima istanza per il controllo della veridicità della documentazione di tutti gli enti ecclesiastici. Leone attuò tale norma e pretese dai monaci di verificare *in tribunali sedente* i documenti che accertavano l'esenzione dalla sua giurisdizione¹⁹. Si trattò di una rivoluzione per un'area dove la presenza monastica era piuttosto fitta sia a livello urbano sia fuori dalle mura cittadine.

Un diverso esempio di ricezione della normativa apostolica si rintraccia nell'azione di repressione delle eccezionalità rituali del clero greco. In questo caso, le norme erano tratte solo in parte dal patrimonio conciliare (nella fattispecie, il Lionese II), affiancato anche da decretali o disposizioni *extravanganti*. Nel caso del Mezzogiorno, tali disposizioni furono raccolte e filtrate nelle costituzioni del sinodo generale di Melfi del 1284. La norma che imponeva al clero grecofono di modificare la formula del Credo perché fosse perfettamente allineata a quella dei latinofoni trovò un'immediata applicazione nella diocesi di Gravina, dove Palmiero intervenne contro il clero grecofono di Altamura perché

¹⁸Su questo tema già Brentano, *Two Churches*, pp. 115-118. Altre informazioni in Antonetti, *I vescovi e la territorializzazione*, p. 386.

¹⁹«ex iure novissimo sexti libri decretalium ad requisitionem episcopi dyocesani» come si legge nell'atto di appello indirizzata dall'abate di Monte Sacro nel 1313 (CDP XXIV, p. 362).

modificasse la formula greca²⁰. Di genesi meno certa è la condanna del benedettino Pietro contro un chierico concubinario di Gravina. Questi, infatti, obbligò il tonsurato ad abbandonare la compagna per mantenere il proprio beneficio²¹. Tuttavia, quest'azione difficilmente può essere collocata dopo il marzo 1284, per cui la sua origine deve essere attribuita o allo zelo pastorale del prelado benedettino oppure alla temperie di maggior rigore nella vita dei chierici che accompagnò la legazia di Gerardo Bianchi. In effetti, non sarebbe una novità assoluta l'idea che quest'ultimo favorì un'azione di rinvigorismento morale del clero meridionale (e in questo la lotta al concubinato ben s'inseriva), azione che nelle costituzioni sinodali trovò il suo suggello *erga omnes* e non la sua primissima comparsa²².

Si tratta di riferimenti episodici, che poco possono offrire a un discorso complessivo, soprattutto qualora si volesse tentare di porre in relazione l'origine e la formazione di questi uomini (oppure l'ordine religioso di appartenenza) con le scelte di azione pastorale. Quello che si è tentato di fare è stato di dimostrare come il percorso d'indagine sul ruolo delle persone è tutt'altro che facile perché complicato dai condizionamenti delle singole situazioni. Anche in virtù di questo, il tentativo svolto qui è quello di porre un primo passo verso un programma d'investigazione più ampio da (ri)fondare sulle solide basi dello spoglio dell'intera documentazione disponibile e non soltanto su campionature.

²⁰Cioffari, *Altamura e Gravina*, p. 15; Silanos, *Gerardo Bianchi*, pp. 224-225.

²¹CDB XII, p. 109, doc. 89.

²²In questo, dunque, non mi trovo totalmente d'accordo con quanto sostenuto da Silanos, *Gerardo Bianchi*, p. 228. L'attività della curia pontificia di difendere il foro ecclesiastico negli anni Settanta, infatti, coinvolse anche le concubine, oggetto di continui attacchi e pretese da parte dell'amministrazione angioina (Antonetti, *Per evitare gli scandali*, p. 319). La norma sinodale, dunque, richiamava una costituzione che, però, era largamente disattesa perché considerata come contraria allo status ecclesiastico. Non a caso anche Carlo II e Roberto intervennero contro il clero concubinario per cercare di contrastarne gli abusi giurisdizionali, nel mentre la curia pontificia declassava la questione a mero eccesso riparabile con un'ammenda pecuniaria (*ibid.*, p. 326). Il passaggio della sinodo di Melfi, quindi, andrebbe riletto nell'ottica di un tentativo di Gerardo Bianchi di ribadire la giurisdizione ecclesiastica sul tema, per evitare che essa scivolasse lentamente e inesorabilmente nelle questioni concorrenti con le autorità laiche.

3. *Gli spazi della concorrenza*

Poste le dovute avvertenze, da questo punto in poi si cercherà di delineare gli spazi che segnarono la concorrenza nel processo di definizione della centralità della Sede Apostolica rispetto al sistema di compenetrazione che la dirigenza pontificia cercava di instaurare tra il centro e la periferia. L'espansione degli spazi di competenza della Sede Apostolica prese corpo nel corso del XII secolo attraverso l'imposizione di prassi che andavano a colmare i vuoti nelle giurisdizioni delle istituzioni ecclesiastiche locali o intervenivano per supplirne le incapacità²³. Ne è un esempio classico il diritto di appello dinanzi alla giustizia pontificia, noto meglio per i ricorsi illustrati ampiamente ormai quasi sei decenni orsono da Robert Brentano nella sua monografia sulle due Chiese (inglese e italiana) nel Duecento²⁴. Su questo specifico caso si tornerà meglio più avanti. Ciò che interessa è l'andamento del percorso, quasi paradigmatico, poiché il durissimo scontro politico con Federico II modificò l'atteggiamento della curia, che potremmo definire 'ricettivo', in senso 'impositivo' perché fondato sull'intervento intenzionale del Papato negli spazi giurisdizionali delle Chiese locali attraverso strumenti esclusivi, ossia riservati. Tale processo avvenne per accumulo di interventi, giustificati da necessità contingenti che, tuttavia, produssero ripercussioni strutturali sull'ordinamento ecclesiastico complessivo e sugli equilibri interni alla gerarchia latina²⁵.

L'ambito a subire per primo l'impatto di questo cambio di paradigma fu la selezione delle dirigenze locali. La cosa non stupisce. Sulla definizione dei suoi meccanismi la Sede Apostolica aveva speso molte energie tra XI e XII secolo, in quanto la considerava il principale terreno di affermazione dell'indipendenza della Chiesa dal laicato (il principio della *libertas Ecclesie*)²⁶. L'esplosione dello scontro politico con le forze filo-sveve riacutizzò la sensibilità dei pontefici su questo tema per

²³Sul processo di affermazione degli uffici pontifici nelle aree di periferia della Cristianità si rinvia al classico e sempre attuale Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit*, I.

²⁴Brentano, *Two Churches*, pp. 62-173. Ulteriori spunti più recenti sul tema degli appelli sono presentati in Cariboni, *Appello e divieto di appello*.

²⁵Esempi su questo tipo di schema evolutivo sono offerti in Beaulande-Barraud, *Les péchés les plus grands*.

²⁶Riferimenti generali sono disponibili in Ganzer, *Papsttum und Bistumsbesetzungen*.

via delle interferenze delle autorità laiche filo-sveve. Esse non potevano essere ammesse in alcun modo, anche a costo di snaturare la canonistica e le consuetudini locali. Da qui la scelta del Papato di compiere tutti gli sforzi necessari per indirizzare le successioni di abati e vescovi in tutta la penisola o per controllarle tramite la riserva o la provvisione, giustificandone l'impiego per un numero esteso di casi. La conseguenza fu la trasformazione di tale eccezionalità in una prassi, il primo passo verso il superamento del sistema elettivo dell'episcopato. Nel caso specifico del Mezzogiorno, l'attenzione pontificia verso il problema della successione dei vescovi era stata alta già dalla fine del XII secolo e divenne pressante nel corso del pontificato di Innocenzo III²⁷. La preoccupazione era quella di liquidare in fretta le norme del concordato di Benevento (1156), le quali concedevano ampi margini di manovra alla corona nella fase di selezione dei candidati. Innocenzo III e Onorio III si mossero con decisione per estromettere la corona dalla scelta dei prelati delle sedi più importanti, come Salerno, Palermo e Bari. Questo condusse a un durissimo scontro con la dirigenza sveva, intenzionata a riprendere il controllo delle successioni, e a pesanti conseguenze strutturali, come le lunghe vacanze degli anni Quaranta e la corsa all'occupazione delle sedi durante gli anni Cinquanta²⁸.

La tensione verso il controllo, tuttavia, non si esaurì col cambio dinastico, ma si protrasse fino a dopo il Vespro (1282). Fu soltanto in quella fase, quando cioè emersero con prepotenza i segnali del malessere economico e sociale di segmenti significativi della società meridionale, e della sua classe dirigente in particolare, tagliata fuori dai principali circuiti di integrazione al potere da parte di Carlo I e dei pontefici degli anni Settanta, che si assistette a un progressivo ridimensionamento dello sforzo della Sede Apostolica. La rivolta siciliana e il quasi tracollo della dinastia angioina, infatti, spaventarono la curia, timorosa di perdere nuovamente il legame col trono siciliano e fiaccata dallo sforzo (vano) di controllare per intero la complessa rete diocesana

Dati e riflessioni aggiornate sono presentati in Harvey, *Episcopal Appointments in England*. Maggiori dettagli sui risvolti canonistici sono forniti in Larson, *Archiepiscopal and Papal Involvement*.

²⁷Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia*. Sull'attività di Innocenzo III si veda Montaubin, *Innocent III et les nominations*.

²⁸Su questo tema sono insuperate le riflessioni di Kamp, *Monarchia ed episcopato* e Id., *L'héritage normand*.

meridionale. Sull'onda di ciò, la dirigenza pontificia decise di portare la selezione verso una maggiore razionalità, limitando il ricorso alle provvisori alle sedi maggiori e lasciando ai capitoli di quelle più piccole il compito dell'elezione dei propri pastori. Del resto, la strategia di addomesticamento dell'*élite* ecclesiastica meridionale si era fondata quasi esclusivamente sull'immissione di personale esterno, poco propenso a impegnarsi davvero nel cambiamento del tessuto locale, il principale motivo del fallimento dell'espansione del partito pontificio nel regno²⁹.

Il controllo, dunque, non poteva passare soltanto attraverso il canale della selezione dei vertici ecclesiastici, ma anche attraverso un più ampio ventaglio di interventi di inquadramento dell'intera vita delle Chiese. Da qui la scelta di rendere più intense tra gli anni Settanta e la fine del secolo le imposizioni pontificie su diversi ambiti della vita delle istituzioni ecclesiastiche, specialmente le diocesi ove si annidavano le più significative resistenze alla capitolazione alle pretese papali. Questo spiega l'aumento progressivo di interventi pontifici in materia di benefici vacanti, di repressione del dissenso religioso, di inquadramento fiscale e di controllo della giustizia ecclesiastica.

4. *Le vacanze e gli strumenti per controllarle*

Il primo ambito riguardava le vacanze dei benefici, in particolare quelli prelatizi legati alle cattedre episcopali e alle dirigenze monastiche. La preoccupazione per la loro amministrazione nasceva dal fatto che, quando essi erano vacanti, il clero ne poteva disporre liberamente, aprendo la strada a possibili usurpazioni o a un vero e proprio mercato del patrimonio ecclesiastico. La questione tornò a riaffacciarsi all'attenzione dei pontefici durante il XII secolo, riacutizzando una questione antica e sulla quale il Papato riformatore stava maturando nuovi orientamenti mediante interventi canonici. Il motivo del ritorno dell'attenzione era da ricercarsi nell'espansione delle frontiere cristiane verso Oriente e nelle difficoltà a rendere stabili le giurisdizioni di quelle terre. In particolare, a sollecitare l'attenzione pontificia fu la situazione di alcuni presuli delle terre crociate, i quali erano fuggiti dalla Terra Santa per trovare riparo nella più sicura Europa. Queste fughe generavano

²⁹Sulle diverse stagioni del reclutamento nel Mezzogiorno angioino tratterò diffusamente in un altro lavoro in corso di pubblicazione.

confusione presso chi rimaneva, in quanto i prelati mantenevano i titoli dei loro benefici senza garantire l'amministrazione pastorale. Celestino III intervenne con tre decretali per cercare di porre rimedio alla confusione e permise ai canonici o ai monaci di procedere all'elezione di un nuovo superiore se il precedente aveva abbandonato il proprio beneficio senza fornire una valida spiegazione. Tali norme furono in seguito adattate da Gregorio IX per essere armonizzate alle costituzioni del concilio Lateranense IV sulle elezioni vescovili e alla scelta pontificia di aprire all'amministrazione a distanza dei benefici in cura³⁰. Tuttavia, lo sforzo rese più confusa la competenza sull'amministrazione, poiché le norme non chiarivano a chi spettasse il compito di riconoscere la vacanza e a chi la competenza sulla nomina dei procuratori oltre ai limiti cronologici per farlo. Questo vuoto avrebbe dovuto favorire il clero locale sulla base delle consuetudini, ma l'offensiva pontificia contro la libera iniziativa dei capitoli in età sveva ebbe ripercussioni anche su questo versante. Infatti, ai capitoli fu impedito di amministrare i patrimoni diocesani, compresi quelli legati ai benefici prelatizi. Al contempo, non fu chiarito chi avesse il compito di amministrare i beni per quei prelati che non risiedevano o per quelli non consacrati, i cui confini di legittimità erano altrettanto nebulosi. Contro questa confusione, i pontefici ricorsero a due strumenti: l'amministrazione apostolica e l'imposizione degli inventari patrimoniali. Non si trattava di strumenti nuovi, dato che esistevano già nella tradizione canonica, ma il ricorso ad essi quali trami esclusivi dell'intervento pontificio ne cambiarono profondamente il valore. Il funzionamento dell'amministrazione apostolica era (e lo è tuttora) semplice: posto che un beneficio prelatizio era occupato da un titolare latitante o non più nelle condizioni di reggerlo, la Sede Apostolica derogava alle norme sulla sua estromissione e affidava l'amministrazione del patrimonio e della pastorale legata a tale beneficio a un altro, il quale non prendeva possesso del titolo, ma solo dell'ufficio. Di conseguenza, il beneficio prelatizio era goduto (seppur su piani diversi) contemporaneamente da due persone (il titolare sospeso o latitante e l'amministratore) in virtù della volontà pontificia. La legittimità di questa pratica dipendeva interamente dal pontefice, al punto che essa poteva essere revocata in qualsiasi momento e senza giustificazione, a

³⁰*Liber Extra* (X), III, 4, 8-10.

differenza dell'immissione episcopale o abaziale³¹. Questo strumento, applicato in rarissimi casi e soltanto nella forma della commenda di benefici minori prima dell'età innocenziana, si diffuse a partire dalla metà del Duecento nelle terre di crociata e in seguito nel Mezzogiorno, dove molti prelati in fuga dalla Terra Santa, dall'Impero latino o dalla Sicilia/Calabria aragonesi furono alloggiati. Gli esempi possibili sono molti: Opizo Fieschi, patriarca di Antiochia, inviato a Trani per otto anni³²; Saba Malaspina, romano e vescovo di Mileto, nominato amministratore di Larino in Molise³³; Raoul Grandville, patriarca latino di Gerusalemme, fuggito dalla Terra Santa e dimorante a Barletta, il quale fu amministratore dell'arcidiocesi di Brindisi per poco più di un anno³⁴; Ruggero Stefanuzzi, già arcivescovo di Santa Severina, destinato a Molfetta³⁵; Gentile Stefaneschi, romano e vescovo di Agrigento, inviato come amministratore ad Acerenza³⁶; il minore fra Gentile, titolare di Reggio Calabria, a cui fu affidata la piccola Alife³⁷; Manfredi, presule di San Marco in Calabria, destinato a Bisaccia³⁸.

Si potrebbe considerare l'introduzione di questo strumento come parte dell'appropriazione pontificia del diritto di selezione dei vescovi, eppure esso non seguì lo stesso andamento delle provvisori. Infatti, il ricorso ad esso rimase puntuale e non uniforme nelle motivazioni e nell'estensione cronologica. Ciononostante, è innegabile che esso segnali l'intenzione della curia di impedire ai chierici locali di gestire il patrimonio ecclesiastico o di impiegarlo per alimentare le strategie delle loro famiglie (un timore non del tutto infondato visto quello che accadde durante le lunghe vacanze dell'ultima età sveva)³⁹. C'era, tut-

³¹L'amministrazione apostolica, infatti, era svincolata dall'atto sacramentale dell'unzione, per cui aveva esclusivamente valore amministrativo.

³²Nuti, *Opizo Fieschi*.

³³Pio, *Saba Malaspina*.

³⁴Vendola, *Documenti II*, p. 81.

³⁵Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 890-892.

³⁶Leonardi, *Gentile Stefaneschi Romano*.

³⁷Russo, *Regesto vaticano*, p. 189, n. 1316.

³⁸*Ibid.*, p. 188, n. 1305.

³⁹Menziono qui il caso di Troia, il cui clero aveva letteralmente fatto mercato del patrimonio diocesano durante l'esilio di Matteo di Baucò, per il quale si veda Antonetti, *Miserazione divina*, pp. 19-20. Problemi simili ebbero anche i maggiori monasteri come Montecassino, Cava e Montevergine, privati di molti dei beni afferenti alle loro vaste reti dalle iniziative dei priori locali o delle loro famiglie.

tavia, anche un'altra dimensione, ossia il tentativo di scardinare il principio dell'amministrazione procuratoria delle sedi vacanti. Si trattava di una prassi consolidata del regno e consacrata da una costituzione di re Guglielmo II, dunque considerata da tutti come una buona pratica da difendere. La norma guglielmina formalizzava la prassi per i capitoli di nominare due procuratori ecclesiastici in occasione delle vacanze e la estendeva a tutto il clero regnicolo, disponendo il perseguimento penale per la cattiva amministrazione dei patrimoni ecclesiastici⁴⁰. Nell'ottica della corte, essa rafforzava il controllo della corona sulle diocesi, poiché competeva agli ufficiali regi far rispettare la costituzione, ma aveva anche un valore più ampio per la Sede Apostolica, in quanto rafforzava l'autonomia amministrativa delle Chiese locali⁴¹. Il valore di questa norma fu stravolto da Federico II nel 1238-1239, quando questi introdusse l'obbligo di nominare procuratori laici, i quali sottraevano al clero locale la gestione patrimoniale e la connettevano direttamente all'amministrazione regia⁴². Federico intendeva così ovviare alle molte vacanze regnicole e ribadire la partecipazione di tutto il clero al suo sforzo militare⁴³. Dopo la morte del re-imperatore, Innocenzo IV si affrettò a ripristinare la costituzione nella sua versione originaria, ma non si ebbe un ritorno alla prassi dei procuratori locali. Se si eccettua il caso di Gravina, dove si ebbe una lunghissima amministrazione procuratoria⁴⁴, la figura dei procuratori andò sostanzialmente scomparendo, sostituita o da vescovi eletti/vicari oppure dalla guida collegiale del capitolo.

I capitoli, in particolare, si erano dati una migliore struttura interna nel corso dei decenni di vuoto amministrativo perché il governo colle-

⁴⁰*Die Konstitutionen Friedrichs II.*, pp. 398-399.

⁴¹Sull'evoluzione della canonistica in materia, si veda il recente *excursus* di Badesavant-Gaudement, *L'administration du diocèse*.

⁴²Kamp, *Potere monarchico*, pp. 98-101.

⁴³Procuratori furono nominati in età sveva, ad esempio, per le sedi di Brindisi, Messina e Catania (*ibid.*, p. 106). Sul finire del secolo, invece, è interessante il caso di Molfetta. Qui Niccolò IV inviò Ruggero Stefanuzzi, arcivescovo di Santa Severina, come amministratore apostolico. Ruggero, tuttavia, si dimostrò un pessimo amministratore, ingordo delle ricchezze della diocesi, per cui fu denunciato dal capitolo e privato dell'incarico. Niccolò fu così costretto a concedere al capitolo di nominare dei procuratori locali per l'amministrazione della sede (protrattasi per quasi cinque anni). La vicenda è riassunta nell'atto pontificio in Vendola, *Documenti I*, p. 340.

⁴⁴Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, p. 792.

giale rispondeva meglio agli obblighi di gestione a cui erano chiamati dai cambiamenti sociali e dalle nuove norme, tra cui spiccava l'obbligo di stesura di un inventario da comunicare all'autorità ecclesiastica superiore sotto pena della scomunica alla morte del titolare di beneficio prelatizio, introdotto dalla costituzione XXII del secondo concilio di Lione. Questa norma serviva a vincolare i patrimoni diocesani durante la sede vacante e responsabilizzava i capitoli nel loro insieme. Il vincolo che poneva, tuttavia, era significativo e intaccava gli ampi margini di manovra che i canonici (e i clan che rappresentavano) si erano garantiti fino ad allora; non stupisce, dunque, che detta norma rimase largamente inattuata nei decenni immediatamente successivi alla sua adozione nel regno. D'altra parte, il consolidamento della pressione fiscale da parte pontificia e l'aumento della conflittualità sociale rendevano l'amministrazione tramite procuratori sempre più difficile da sostenere per le intense pressioni che quelli avrebbero subito. I capitoli, al contrario, si offrivano come una camera di compensazione e di decantazione migliore per tali pretese. Da qui il tramonto dell'esperienza procuratoria in favore dell'amministrazione collegiale.

La formalizzazione di questo cambiamento si ebbe con la sinodo di Melfi del 1284, quando non fu ribadita la prassi dell'amministrazione procuratoria, ma piuttosto l'obbligo di stesura dell'inventario patrimoniale da destinare al delegato apostolico nel regno⁴⁵. Tale scelta, va precisato, avvenne in un quadro già ampiamente mutato rispetto agli anni Settanta. Gerardo Bianchi, infatti, era intervenuto per modificare profondamente la composizione della dirigenza meridionale e la grave crisi della monarchia angioina obbligò il clero nel suo insieme a ergersi a puntello del regno traballante. La ragione era il timore degli ecclesiastici di perdere i diritti acquisiti appena qualche mese prima con le costituzioni di San Martino, da cui la decisione di piegarsi dinanzi alle pressanti richieste della Sede Apostolica perché evitassero il tracollo della dinastia angioina. Tuttavia, bisogna essere cauti sull'applicazione della norma. L'avanzata della fiscalità diretta della Sede Apostolica, in-

⁴⁵Silanos, *Gerardo Bianchi*, p. 229. La norma (*Cupientes ecclesiarum*) riprendeva la disposizione XXII del secondo concilio Lionese, approvata neppure dieci anni prima e che, evidentemente, era stata largamente disattesa a dispetto delle numerose vacanze attestate in quegli anni. Per averne almeno una parziale contezza si veda Antonetti, *Per una prosopografia*.

fatti, aumentò la pressione sulle casse degli enti, sollecitando un miglioramento gestionale dei patrimoni, a partire dalla redazione di inventari e atti di ricognizione generali o parziali⁴⁶. Il ricorso agli inventari come strumenti di ricognizione, dunque, non si legava esclusivamente all'esigenza di cristallizzare o estrapolare i beni patrimoniali dei prelati o dei beneficiati, ma anche alla necessità di avere sotto controllo per intero il sistema di censi e di patrimoni delle diocesi. Come e in che forma i due elenchi si relazionarono non è chiaro, ma non si deve escludere del tutto che l'arrivo di prelati più zelanti (coi loro uomini di fiducia) sul finire del secolo favorì in una certa misura l'impiego degli inventari anche come strumenti di ricognizione durante le sedi vacanti. Del resto, la relativa regolarità nella riscossione delle imposte e l'affermazione dello *ius spolii* sui patrimoni personali dei singoli prelati seguirono un percorso di poco distanziato cronologicamente⁴⁷, per cui il ricorso ai medesimi strumenti non deve affatto meravigliare. Il dato d'interesse sta nel fatto che la Sede Apostolica andò formalizzando in maniera sempre più precisa e invasiva le fasi delle vacanze sotto tutti i punti di vista (normativo, amministrativo e finanziario).

5. La giustizia delegata e la sua evoluzione

La docilità del clero regnicolo verso le indicazioni dei pontefici era tutt'altro che incondizionata. Il lungo isolamento dell'età sveva si era basato su una precedente tradizione normanna che aveva visto le Chiese locali dipendere molto più dalla monarchia che dal Papato in termini di giurisdizione e di riferimento politico. Questo non vuol dire che le pratiche non fossero 'romane', ma piuttosto che esse non producevano un allineamento politico al Papato. Questa resistenza si nota anche in un campo tutt'interno alla sfera ecclesiastica come la giustizia sul clero. Questa riguardava insieme sia la dimensione dell'ordine interno sia la tenuta della gerarchia. Infatti, l'imposizione delle regole andava di pari

⁴⁶Un esempio è quello delle ricognizioni di Canne di Puglia (*Le pergamene di Barletta*, pp. 228-236). Meglio organizzati sono quelli trecenteschi attestati in *Campania*, pp. 409-453 (Salerno, Capaccio) e *Apulia, Lucania, Calabria*, pp. 63-73 (Giovinazzo), 130-134 (Taranto).

⁴⁷Sul diritto di spoglio si veda Williman, *The Right of Spoil*. Sull'applicazione di questo diritto nel Mezzogiorno si veda l'esempio fornito in Fodale, *L'introduzione dello ius spolii*.

passo con la creazione di strumenti adatti a contrastare quanti contravenivano ad esse sia a livello morale sia politico.

L'evoluzione più interessante in quest'ambito fu il progressivo ampliamento del campo di azione degli uffici della Sede Apostolica mediante una nuova e più pervasiva applicazione della giustizia per inchiesta. Fu un'evoluzione quasi paradigmatica: a differenza di quel che accadeva nel XII secolo, quando cioè la Sede Apostolica si limitava a sentenziare su esplicita richiesta dei ricorrenti o di una parte tra i litiganti, nel Duecento la curia cominciò a operare anche sulla base delle denunce di parti terze, talvolta intervenendo senza la richiesta esplicita di almeno una delle parti coinvolte⁴⁸. La giustizia pontificia, dunque, cominciò ad essere non più solo ricettiva ma anche impositiva, nel senso che interveniva di propria iniziativa per contrastare la criminalità o mettere fine alle contese. Tale evoluzione mosse i primi passi già in età sveva, quando si ebbe un'insolita solerzia da parte degli uffici pontifici perché le cause fossero discusse non a livello locale ma dinanzi ai tribunali del papa, seppur nella forma delegata a prelati regnicoli. Sono significativi i casi dei processi contro Andrea di Acerenza⁴⁹, Ramfredo di Fiorentino⁵⁰ e Pietro di Salpi⁵¹. In essi, la Sede Apostolica intervenne secondo il diritto di correzione sull'attività irregolare dei prelati, accusati da una parte del proprio clero di commettere atti contrari alla dignità dell'ufficio o ai canoni e alle costituzioni. Nel caso di Andrea, ad esempio, l'accusa era quella di aver intrattenuto rapporti illeciti con delle monache; Ramfredo fu accusato di compiere atti sacramentali contrari ai canoni; a Pietro furono mosse accuse di collaborazione con gli ufficiali regi e di indegnità al ruolo. Se nel caso di Andrea l'intervento della Sede Apostolica era obbligato poiché era l'autorità superiore di riferimento dell'arcidiocesi di Acerenza⁵², il discorso cambia per Salpi e Fiorentino, le quali dipendevano da un metropolita. L'intervento della giustizia pontificia, di fatto, scavalcò la competenza degli arcivescovi di

⁴⁸Sull'evoluzione della giustizia delegata pontificia si rimanda alla dettagliata ricostruzione di Herde, *Audientia litterarum*, I.

⁴⁹Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, p. 776; Panarelli, *Vescovi e monasteri*, pp. 130-132.

⁵⁰Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 256-257.

⁵¹Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, p. 658.

⁵²Stessa questione per R., vescovo di Melfi, esautorato nel 1213 per volontà di Innocenzo III (Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 477-478).

Bari e di Benevento, superando dei confini istituzionali già poco precisi e andando a equiparare tutte le diocesi di fronte ai giudici del papa. Si adombrava in quei casi una sorta di appiattimento della gerarchia, rafforzato ulteriormente dalla decisione dei pontefici di coinvolgere solo un ristretto gruppo di prelati come collaboratori o incaricati. A dispetto delle novità, questi primi segnali di inversione del meccanismo non destarono particolare resistenza nel clero regnicolo, o almeno questa è l'impressione che si ha dalle fonti sveve⁵³. Le ragioni sono verosimilmente due: il precedente dell'età normanna, durante la quale i pontefici ricorsero a un ristretto numero di prelati di fiducia per gli interventi correttivi, e l'origine locale dei delegati⁵⁴. L'effetto fu che la progressione non fu avvertita come lesiva delle consuetudini, tanto che anche Federico II non ebbe nulla da eccepire in merito. Nessuno aveva l'impressione che la giustizia fosse, in ultima istanza, sottratta dal controllo degli attori locali⁵⁵.

La furiosa guerra ideologica tra partito filo-svevo e anti-svevo degli anni Quaranta e il susseguente interdetto cambiarono gli equilibri. I prelati rimasti in carica in quegli anni accolsero con scarso entusiasmo le condanne dei pontefici comminate agli eredi di Federico perché peggioravano la loro già precaria situazione nel contesto regnicolo. Del resto, diversi tra loro preferirono collaborare con le autorità per tentare di difendere i propri patrimoni non potendo contare su un reale aiuto da parte del Papato, il cui peso nel regno andò riducendosi drasticamente tra il 1257 e il 1261 e tra il 1263 e il 1266⁵⁶. I prelati regnicoli nulla poterono fare, se non tentare di rispettare quei mandati che non ledevano in modo palese le disposizioni sovrane.

Questa tiepidezza era troppo per la Sede Apostolica⁵⁷. Clemente IV

⁵³Come nel caso dell'inchiesta generale ordinata da Gregorio IX e affidata al clero locale nel 1232: *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, p. 181.

⁵⁴Alraum, *Wege der Integration*, pp. 142-152.

⁵⁵Aurora, *La giurisdizione papale*.

⁵⁶Fonseca, *Chiesa e regno*, pp. 90-100.

⁵⁷In questo si nota anche il differente atteggiamento tenuto dalla Sede Apostolica rispetto agli anni immediatamente seguenti alla morte di Federico II e fino al consolidamento dell'autorità di Manfredi: i pontefici mantennero stabilmente nei confini del regno un delegato apostolico e per alcune settimane la stessa corte pontificia risiedette a Napoli, eppure non ci fu una radicale azione punitiva contro il clero regnicolo (o per lo meno non ci fu il tempo materiale per organizzarla).

(1265-1268) fece propria la linea del rigore contro quei prelati e promosse un ingente sforzo giudiziario perché la Chiesa meridionale potesse essere purificata dalla *mala pianta* del partito svevo. Al seguito dell'esercito angioino inviò nel regno un legato pontificio, Raoul Grosparmi, cardinale di Albano e collaboratore della casa regnante francese. Questi era un uomo di assoluta fedeltà alla causa angioina e amico intimo del pontefice. A lui, dunque, fu affidato il compito di impartire la giustizia pontificia al clero regnicolo con la massima severità⁵⁸.

Il cambiamento di paradigma fu immediatamente chiaro: lo strumento della giustizia delegata fu messo da parte per lasciare il passo alla giustizia diretta, amministrata dal cardinale legato *in loco* oppure rinviata dinanzi alle commissioni cardinalizie della curia. Vescovi e abati meridionali furono sospesi *a divinis* e in pochi sfuggirono ai processi⁵⁹. Non mancarono casi di prelati degradati⁶⁰. In questo sforzo si può individuare il primo grande esercizio di giustizia inquirente da parte pontificia sulla Chiesa meridionale. Non si trattò affatto di un esercizio di tipo inquisitoriale legato alla repressione ereticale, per la quale esisteva un'apposita gerarchia, ma un tribunale ordinario che giudicava la disciplina di una vasta platea di uomini e donne mediante giudizi, patenti di legittimità oppure multe e pene⁶¹. Fu un passaggio drastico, che nelle intenzioni avrebbe dovuto accelerare il processo di epurazione del clero compromesso; eppure, esso si rivelò essere di gran lunga inefficiente. Il cardinale Grosparmi, infatti, non aveva uomini e mezzi sufficienti per celebrare processi rapidi e, di conseguenza, i dibattimenti spesso si trascinarono per mesi. Ciò era aggravato dalla diffidenza nei confronti del clero locale, ritenuto inaffidabile perché colluso con gli Svevi e per questo tenuto ai margini delle pratiche giudiziarie. Infine, la

⁵⁸Sul cardinale Grosparmi si veda Montaubin, *Raoul Grosparmi*.

⁵⁹È il caso degli arcivescovi di Capua e di Salerno (Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 141-142; 446-449), insediatisi nel 1266, oppure di Pellegrino, arcivescovo di Brindisi e martire vivente di Manfredi (Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 677-680).

⁶⁰Furono allontanati dalle loro sedi Giacomo di Taranto (Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 791-792), Matteo di Monforte (Id., *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 284-285), Ruggero Centofico (Id., *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 754-755) e Ottone Iuncato (Id., *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 413-414).

⁶¹Pasztor, *Lettere di Urbano IV*, pp. 215-217.

stessa Sede Apostolica non aiutò il Grosparmi nella sua missione. Al di là delle intenzioni e dei consigli, papa Clemente lasciò aperte le porte della sua curia agli appelli contro le sentenze emesse dal cardinale-legato; addirittura, molto presto tornò a nominare giudici delegati tra quei vescovi che la curia impiantava nel regno. Verosimilmente l'intento di tale scelta era alleggerire il carico del legato, eppure essa finì col minarne l'autorità perché ne rendeva la capacità operativa sul campo sempre più complicata. Fu anche per questo motivo che, già all'approssimarsi della minaccia di Corradino, il Grosparmi decise di lasciare il regno per rientrare in curia. Non fece più ritorno. Senza un delegato attivo *in loco*, tutti i procedimenti furono sospesi e si fermò la macchina della giustizia diretta, già logorata dalle incapacità della piccola curia legatizia. La morte di Clemente IV congelò l'intera situazione fino all'elezione di Gregorio X, il quale pose fine agli strascichi delle scelte punitive del predecessore e riaprì alla giustizia delegata. A sottolineare questa nuova stagione, egli non inviò un legato apostolico nel regno, preferendo affidare i vari casi a commissioni cardinalizie presso la curia. La sua decisione fu mantenuta anche dai successori fino al 1282, quando giunse il cardinale Gerardo Bianchi, il quale tuttavia fu inviato con un progetto costruttivo⁶². Non si assistette di nuovo a un accentramento delle competenze nella curia del cardinale-legato e il sistema dei giudici-delegati fu mantenuto⁶³. Se una novità s'intravede in questa fase, fu la progressiva chiusura del gruppo di prelati coinvolto nell'esercizio degli uffici. Ciò è ricollegabile alla costituzione di un gruppo di uomini affidabili, provenienti da un circuito di chierici ben formati e con solidi rapporti con la curia, impiegati a vario titolo e per diversi compiti nei decenni a cavallo dei due secoli.

Tale tendenza non era una novità: già durante l'età sveva si era assistito a una restrizione del gruppo di giudici-delegati, composto da uomini di provata fiducia dei pontefici e con una buona formazione, come nei casi di Pietro da Sorrento (Napoli)⁶⁴, Marino Filangieri (Bari)⁶⁵, Ri-

⁶²Silanos, *Gerardo Bianchi*, pp. 221-224.

⁶³Una sorta di tendenza inversa rispetto al rafforzamento dell'Inquisizione, la quale esercitava una forma di giustizia delegata differente rispetto a quella ordinaria.

⁶⁴Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 319-322.

⁶⁵Kamp, *Marino Filangieri*.

cherio (Melfi)⁶⁶, Risando (Molfetta)⁶⁷, Andrea di Capua (Caserta)⁶⁸, fra Gregorio (Troia)⁶⁹. Di questo gruppo, tuttavia, uno soltanto sopravvisse alle note vicende della lotta tra Federico II e Gregorio IX/Innocenzo IV, ossia l'arcivescovo di Bari, inviato nel regno da papa Innocenzo prima ancora del cardinale-legato Capocci nel 1251⁷⁰. Si trattava di personalità di origine locale, provenienti dalle famiglie del notabilato regnicolo, che tuttavia si dimostrarono costantemente fedeli alla curia pontificia⁷¹. Provando a guardare alla seconda metà del secolo, esclusi i mandati estemporanei, si nota una chiara preferenza per i titolari delle arcidiocesi o delle diocesi immediatamente soggette⁷². La preferenza sembra mantenersi sui titolari delle sedi di Bari (fra Giovanni Saraceno e Romualdo Grisone)⁷³, Trani (Ottone Arcioni)⁷⁴, Brindisi (Bartolomeo d'Eboli)⁷⁵ e Melfi (fra Sinibaldo e Saraceno)⁷⁶. Se si analizza l'origine di queste personalità si rileva la comune origine campana o dei territori pontifici, in aderenza con la più generale tendenza del reclutamento di quegli anni. Si registra, in ciò, una sovrapposibilità tra il sistema adottato in età sveva e quello della piena età angioina, seppur in contesti e per ragioni profondamente diverse. La principale differenza di contesto era la presenza/assenza dei cardinali-legati, il cui ruolo nella gestione

⁶⁶Panarelli, *Richerio*. Su Richerio va precisato che la sua collaborazione si esaurì già durante il pontificato di Gregorio IX.

⁶⁷Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 465-467.

⁶⁸Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien*, pp. 171-173.

⁶⁹Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 524-525. È utile sottolineare che fra Gregorio sostituì il suo predecessore Filippo, inviato largamente da Gregorio IX (ma caduto in disgrazia durante il pontificato di Onorio III, come ricorda *ibid.*, pp. 517-523).

⁷⁰Vendola, *Documenti I*, p. 201, n. 245.

⁷¹Si può operare un confronto interessante con quanto stava accadendo in altre aree dell'Europa latina quasi contemporaneamente grazie ai contributi raccolti in Silanos, Vice nostra. *Vescovi di Parma* e Bombi, *The Role of Judges Delegate*.

⁷²Inspiegabilmente restarono fuori i titolari di Napoli e di Troia, verosimilmente esclusi per ragioni contingenti e non strutturali.

⁷³Rinvio a Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 596-601 e a Bertelli, *Romualdo Grisone*.

⁷⁴Piracci, *Il successore di Oddone Archioni*.

⁷⁵Rinvio alle prime note in Schottmüller, *Der Untergang des Templers-Ordens*, pp. 105-107.

⁷⁶Si rinvia alle poche informazioni sparse in Araneo, *Notizie storiche*, pp. 146-149.

delle cause e nel reclutamento non era secondario. Quella di motivazione stava nella finalità: in età federiciana, i pontefici cercarono di mantenere un legame stretto con quei prelati che nutrivano una sincera fedeltà verso la causa pontificia e, nel contempo, avevano radici sufficientemente solide da non temere le ritorsioni dell'autorità regia; nella successiva età angioina, l'attenzione della curia sembra spostarsi più sulle capacità personali e sul grado di legame coi diversi membri della curia, in particolare i cardinali, senza tuttavia che questo incidesse sulla collaborazione con la corona angioina. Si tratta di una tendenza, ovviamente, che non si può sempre applicare. Appare evidente, infatti, che i prelati ampiamente impegnati per i sovrani non ricevettero mandati o deleghe di giustizia da parte della curia pontificia, forse conseguenza della cautela della curia a che le proprie strutture amministrative non si sovrapponevano con quelle della corona angioina⁷⁷.

Nel suo complesso, si tratta di un tema che finora poco è stato approfondito e che andrebbe indagato con maggior cura⁷⁸. Ciò che emerge da questa prima ricognizione riguarda la suddivisione a livello macroscopico dei compiti, una sorta di riorganizzazione pratica con divisione delle materie per gravità: le questioni di maggiore rilevanza furono dirottate verso la curia; le vertenze più problematiche furono affidate a ecclesiastici giurisperiti noti alla curia, mentre quelle di minore impatto furono affidate a prelati o a consacrati con ordini minori. S'intravede in questo nuovo sistema della giustizia una spinta alla suddivisione e alla gerarchizzazione dei casi e del personale coinvolto, in linea con quanto stava accadendo anche per il controllo delle nomine⁷⁹.

⁷⁷Sul tema ho già scritto concentrandomi sul versante della corona, anche in relazione alle diverse stagioni del reclutamento del personale tra i prelati di passaggio nel regno. Per questo rimando alle considerazioni lì fornite: Antonetti, *Pro servitiis nostris*, pp. 153-157, 158-160.

⁷⁸Si veda Aurora, *La giurisdizione papale*.

⁷⁹Le cose cambiarono al volgere del secolo, con l'arrivo del francese Clemente V sul soglio di Pietro. Ancora una volta il clero fu sottoposto a un generalizzato clima di verifica e molto più stringente fu il controllo sul clero, anche se con forme diverse. È il caso del processo contro i prelati che non pagavano i censi alla Camera, gestiti direttamente dal nunzio apostolico (come riporta Antonetti, *L'élite ecclesiastica meridionale*, p. 17). Al contrario, i processi contro i Templari nel regno furono tenuti da prelati regnicoli (Schottmüller, *Der Untergang des Templer-Ordens*, pp. 105-140). Un'ulteriore rottura si ebbe nel 1324, quando Giovanni XXII ordinò al suo nunzio una ricognizione generale contro l'intero clero regnicolo. A quell'altezza cronologica,

Tale rimodulazione del sistema, tuttavia, non sempre produsse una reale capacità della giustizia di agire a livello locale. In diversi casi, al contrario, essa non s'impose concretamente, come per Filippo Capuano, arcivescovo di Salerno, il quale riuscì a procrastinare il proprio appello dinanzi alla Sede Apostolica⁸⁰. Ancor più eloquente è il caso di Ettore, vescovo di Castro, il quale rimase al suo posto e morì in sede nonostante le condanne reiterate del suo metropolita, di papa Bonifacio VIII e del tentativo di giustizia a mano armata del suo vicino Raone di Noha, vescovo di Lecce. Quest'ultimo esempio, tuttavia, conduce al problema della attuazione della (teorica) giurisdizione della giustizia pontificia e del ricorso a strumenti alternativi per la sua imposizione, che qui non andrò a trattare⁸¹.

6. *La fiscalità come strumento di inquadramento*

La capacità di imporsi della Sede Apostolica era legata strettamente alle contingenze temporali e alle condizioni delle singole regioni. Dal punto di vista canonistico o legislativo, infatti, i pontefici potevano avere gioco facile in occasione di concili o di particolari vertenze a imporre pratiche favorevoli alla propria corte e ai propri uffici. Il problema si poneva quando esse dovevano essere applicate o dovevano essere imposte come prassi ordinarie. Come si è detto poc'anzi, questo problema emergeva ogni qualvolta gli interessi locali soverchiavano le pretese pontificie, quando cioè gli attori locali e la monarchia vedevano l'equilibrio dinamico negli interessi locali sbilanciarsi eccessivamente a favore della curia romana. Questo produceva reazioni contrarie, volte a limitare tali pretese e a bloccarne l'attuazione. Quanto visto per l'applicazione delle norme sugli inventari e sulla giustizia delegata si ebbe anche in tema di fiscalità.

tuttavia, ormai si era già consumata l'evoluzione della giustizia papale in senso monetaristico (Jamme, *Comptabilité provinciale*).

⁸⁰Galdi, *In orbem diffusior*, pp. 169-171.

⁸¹In questo senso, la giustizia pontificia e quella angioina non erano particolarmente solerti nel reciproco soccorso. A differenza di quanto ampiamente riportato da storici ottocenteschi, in realtà i due sistemi interloquivano poco e male, per cui il ricorso al braccio secolare da parte dei tribunali ecclesiastici spesso rimaneva senza seguito, come anche la richiesta di sanzioni severe contro il clero da parte della monarchia (Antonetti, *Per evitare gli scandali*, pp. 319-323).

Nel corso del XII secolo la Sede Apostolica aveva adottato una serie di strumenti destinati ad aumentare i canali di imposizione fiscale, originariamente legati a particolari condizioni contingenti e, poi, resi veri e propri strumenti di una fiscalità 'generale' nell'ambito della costruzione della Chiesa come istituzione statale. Nella sostanza, il processo fu quello dell'uso di strumenti religiosi e formali (la protezione apostolica, le dispense, le disposizioni sulle nomine, le indulgenze) per obbligare il clero a versare oboli prestabiliti⁸². Si trattava di una sorta di tariffario in rapida espansione che investì gli aspetti più disparati della vita religiosa e amministrativa della Chiesa, dalla concessione di permessi matrimoniali all'invio di lettere di dispensa, un fenomeno che andò accelerando nella sua progressiva monetarizzazione nel corso del Duecento e che divenne strutturale nel Trecento⁸³. A questo percorso non sfuggirono neppure le pratiche burocratiche per le nomine o le conferme dei benefici prelatizi, tutti tassati in vario modo⁸⁴.

Una su tutte rappresenta in modo paradigmatico l'evoluzione di tale sistema: la decima per la crociata⁸⁵. Essa era destinata a finanziare le ingenti spese per l'organizzazione e il trasferimento degli eserciti crociati, oltre a soccorrere i traballanti regni crociati d'Oltremare. La sua riscossione colpiva tutto il popolo cristiano, ma soprattutto il clero, il quale solitamente non prendeva parte attivamente alle operazioni. La sua destinazione poteva tuttavia essere modificata sulla base delle circostanze contingenti.

Giacché era ben cosciente della forza economica che tale tassa mobilitava come anche degli alti interessi che attorno a una crociata ruotavano, Innocenzo III fu il primo pontefice a pretenderne una compiuta

⁸²Sulla tassazione pontificia nel pieno Medioevo si veda il classico Lunt, *Papal Revenues*.

⁸³Sull'evoluzione tra Due e Trecento del sistema fiscale pontificio si vedano Samarán – Mollat, *La fiscalité pontificale*, pp. 76-123. Esempi dell'evoluzione giuridico-utilitaristica di alcuni uffici per funzioni religiose sono offerti da Fossier, *Le bureau des âmes* (sulla Penitenzieria) e Salonen, *Papal Justice* (sulla Sacra Rota).

⁸⁴È il caso della tassa sui servizi comuni, introdotta dalla curia per pagare i cardinali e il personale di curia presenti all'atto di conferma di un'elezione o di una nomina, la quale veniva calcolata sull'ammontare del valore della mensa prelatizia. Su questo si veda il classico Hoberg, *Taxae pro communibus*.

⁸⁵Sul tema sono fondamentali Gottlob, *Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern* e Henning, *Die päpstliche Zehnten*.

regolamentazione in occasione del concilio Lateranense IV. Inoltre, fu sempre lui a giustificare il ricorso alla crociata per fini politici, di fatto allargando la platea di casi per cui indire una raccolta⁸⁶. Lo scontro con gli Svevi, ancora una volta, fu il banco di prova della capacità del Papato di imporre la decima come imposta straordinaria per finanziare la propria guerra politica⁸⁷. Una sorta di ampia fase di preparazione per uno sforzo istituzionale e organizzativo non indifferente. Eppure, mentre la Sede Apostolica irregimentava le Chiese latine del continente per finanziare le armate filo-papali, le Chiese del Mezzogiorno svevo si sottraevano del tutto agli obblighi fiscali verso il Papato e si piegavano a finanziare con ampie concessioni e donativi le guerre del re-imperatore⁸⁸.

Un drastico cambiamento si ebbe dopo l'arrivo degli Angioini sul trono, quando cioè le chiese locali furono obbligate nuovamente a riprendere il contatto diretto con la Sede Apostolica. Il primo banco di prova di questa novità fu il 1274, quando nel secondo concilio di Lione fu indetta la prima raccolta di una decima per la crociata a livello continentale e coordinata direttamente dalle strutture pontificie. Fu un punto di svolta fondamentale⁸⁹. In quell'occasione, infatti, la dirigenza meridionale si dimostrò particolarmente ligia a eseguire le operazioni, prima coi rilievi dei valori dei benefici e, poi, coi versamenti delle varie rate⁹⁰. Fu una scelta in qualche modo obbligata, dato che diversi prelati erano stati nominati da papa Gregorio X e molti altri avevano ricevuto l'assoluzione per i loro trascorsi con le autorità sveve dallo stesso pontefice in occasione del concilio. Fu un tacito scambio di consensi tra la curia, che cancellava la stagione delle punizioni e dei processi, e l'*élite*

⁸⁶García-Guijarro Ramos, *Papado*, pp. 239-243.

⁸⁷Restando al caso proprio del Mezzogiorno e della lotta contro gli Svevi si rimanda a Housley, *The Italian Crusades*.

⁸⁸Questo dato non è una novità ed è già stato efficacemente affrontato e riassunto in Toomaspoeg, *L'église et la fiscalité*. È interessante sottolineare il fatto che le Chiese meridionali si rifiutarono di pagare la tassazione alla Sede Apostolica anche dopo il 1250, come esemplifica il caso di Santa Maria di Barletta, soggetta a un obolo di alcune once annue e che eluse per oltre 25 anni (Rivera Magos, *Milites Baroli*, p. 308).

⁸⁹Come ben dimostrano le riflessioni offerte dal primo storico della fiscalità delle decime apostoliche in Lunt, *A Papal Tenth*.

⁹⁰Un quadro approfondito sulla decima sessennale è presentato da Locatelli, *Gli strumenti del potere*.

ecclesiastica meridionale, che si riappropriava della legittimazione necessaria per affrontare l'infido corpo amministrativo angioino e degli strumenti per rimettere insieme la gestione finanziaria e fiscale delle diocesi⁹¹. L'equilibrio delle due istanze fu reso manifesto dalla scelta di affidare la responsabilità e la gestione della procedura a due uomini di provata fiducia della curia e, contemporaneamente, membri dell'episcopato meridionale⁹². Inoltre, la riscossione a livello locale fu affidata a esponenti del clero delle singole diocesi, una scelta di compromesso che intendeva responsabilizzare i chierici delle singole diocesi ed evitare che la riscossione fosse avvertita come un'aggressione alle gerarchie interne alle Chiese locali. In questo, il modello ricalcava il sistema della giustizia delegata. Esso, tuttavia, andò col tempo cambiando. Dopo la decima sessennale del 1274-1280, infatti, ne seguirono altre, sempre più ravvicinate e destinate a finanziare le guerre più svariate, in particolare quelle degli Angioini contro i ribelli siciliani⁹³. La più significativa fu quella del 1284-1286, sollecitata dal principe Carlo di Salerno a papa Martino IV e approvata dalla sinodo di Melfi nel 1284, la quale vide incrociarsi il sistema fiscale della decima sessennale e quello della fiscalità regia. I collettori, infatti, furono scelti dalla corona tra gli ecclesiastici regnicoli e le operazioni furono accompagnate dall'intervento dei giustizieri locali, in quanto il denaro raccolto doveva essere versato interamente nelle casse della monarchia⁹⁴. Ne seguirono altre due della stessa tipologia indette da papa Niccolò IV e altre ancora da Bonifacio VIII.

Pur trattandosi di campagne promosse dai pontefici o concordate tra papi e sovrani, il sistema continuò a essere popolato quasi interamente da rappresentanti delle Chiese meridionali, talora anche ai livelli di maggiore responsabilità, con una sorveglianza non particolarmente severa da parte dei delegati apostolici presenti in quegli anni nel Mezzogiorno. Il risultato fu la costituzione di un sistema chiuso e connivente, il quale impiegava le riscossioni per catalizzare il denaro non solo verso le casse pontificie. Infatti, quel flusso di ricchezze fu diretto anche alle casse private di prelati e chierici, con casi eclatanti di sfacciato arricchimento.

⁹¹Che il clero meridionale non avesse un elevato grado di fiducia verso gli amministratori angioini è testimoniato dalle lunghissime denunce raccolte da Saba Malaspina, per cui si veda almeno Malaspina, *Das Chronik*, pp. 241-242, 256-257.

⁹²Locatelli, *Gli strumenti del potere*, pp. 106-108.

⁹³Antonetti, *L'élite ecclesiastica*, p. 9.

⁹⁴*Ibid.*, pp. 11-12.

mento personale⁹⁵. Il gruppo dirigenziale della decima funzionò come una sorta di filtro, che riusciva ad attutire la forza dell'imposizione pontificia e guadagnava spazi di compensazione per chi era al suo interno. Fu in particolare negli anni a cavallo tra i due secoli che la tendenza si irrobustì e si palesò per le sue dimensioni reali. Non è un caso che nel 1309 papa Clemente V dispose che fosse il suo nunzio apostolico, Guillaume de Balaet, a dirigere la nuova campagna triennale (1310-1312), nel mentre avrebbe dovuto riscuotere tutte le somme non ancora versate o investigare sull'elusione⁹⁶. Questa svolta fu impressa perché la curia non intendeva più ammettere che la dirigenza meridionale gestisse a piacimento la riscossione e non è difficile immaginare la reazione. Ai concili convocati nelle varie sedi arcivescovili, diversi furono i casi di prelati o capitoli che si rifiutarono di pagare. L'esempio più eclatante fu quello di Amalfi, il cui arcivescovo protestò con forza contro la frequenza delle riscossioni e per contrastare le minacce del nunzio obbligò i suoi suffraganei a giurare di non pagare alcuna quota della nuova imposta⁹⁷.

È chiaro che dietro queste reazioni veementi c'era il disagio di un gruppo dirigente che vedeva il proprio sistema di connivenze messo sott'accusa dalla Camera e superato da un'autorità, quella del nunzio, destinata a sconvolgere le pratiche di compromesso e di raggiro messe in campo dopo il 1280. E verosimilmente anche per evitare il ripercuotersi di queste frizioni sulla tenuta del regno (che aveva appena visto avvicinarsi al vecchio re Carlo l'erede Roberto), lo stesso pontefice accordò al principe di Taranto una raccolta parallela, gestita interamente da prelati regnicoli e guidata da uomini esponenti dell'episcopato locale, ossia Bartolomeo da Eboli e Humbert d'Ormont. A ulteriore conferma del diverso approccio e del diverso valore attribuito a questa seconda campagna fu la scelta di comunicarne il bando non in concili provinciali ma in una sinodo generale del clero meridionale, svoltasi a Napoli e guidata dai due arcivescovi responsabili della riscossione⁹⁸.

⁹⁵Sul sistema chiuso dell'élite meridionale, si veda *ibid.*, pp. 13-15. Per il caso di Giacomo Maramonte, arcivescovo di Otranto, arricchitosi grazie alle sottrazioni di denaro della decima, si veda Vendola, *Le decime*, pp. 145-153.

⁹⁶Antonetti, *L'élite ecclesiastica*, pp. 15-16.

⁹⁷Criscuolo, *Il sinodo provinciale*.

⁹⁸Antonetti, *L'élite ecclesiastica*, p. 13.

7. La concorrenza regia sull'inquisizione

Il quarto livello d'imposizione della Sede Apostolica fu quello del controllo della disciplina dei laici, in particolare nei confronti delle esperienze religiose eterodosse o non cristiane. Sotto questo profilo, il Mezzogiorno non era per nulla estraneo al fenomeno vista la sua eterogeneità etnica e culturale⁹⁹, un aspetto ben noto ai pontefici, i quali guardavano con estrema cura sia alle comunità di rito greco sia agli altrettanto numerosi gruppi di ebrei e musulmani. Ciò tuttavia non escludeva una certa preoccupazione nei confronti delle esperienze religiose di comunità laicali latine o di romiti non inquadrati¹⁰⁰. Eppure, a dispetto delle ansie pontificie, non ci furono sbocchi istituzionali dopo il concilio lateranense poiché, negli stessi anni in cui si sarebbe dovuta costituire un'unità inquisitoriale dedicata al Mezzogiorno, il progetto svevo di rafforzamento dell'autorità sovrana riportò nuovamente il disciplinamento dell'ortodossia sotto la supervisione della monarchia e delle istituzioni ecclesiastiche locali. Le uniche missioni accolte da Federico furono quelle dei frati Predicatori a Lucera, dove avrebbero dovuto predicare il vangelo ai musulmani e agli ebrei lì dimoranti nei primi anni Trenta¹⁰¹. Si trattava, tuttavia, di una missione monca in quanto i frati furono autorizzati a predicare ma non a condannare quanti non si convertivano. Questo limite era dettato dalla contingenza storica, la brevità della fase di pace seguita a San Germano, e dalle più profonde convenienze della corona, la quale rischiava di perdere uomini e tributi se i *servi camere* musulmani si fossero convertiti.

Più in generale sulla questione del disciplinamento dei fenomeni eterodossi, ciò che non è chiaro è chi si occupò della loro repressione. I molteplici riferimenti agli eretici nel *Liber augustalis* inducono a credere che la loro disciplina fosse sottoposta alla sorveglianza degli uffici della monarchia. Mancano, però, informazioni chiare su come si strutturò la macchina e in che modo s'inserì nel sistema dei tribunali ecclesiastici locali. È probabile che questi ultimi continuassero a operare, ma sotto la supervisione di ufficiali regi, le cui competenze si andarono

⁹⁹Martin, *Compresenza, persistenze e resistenze*.

¹⁰⁰Sulla presenza ereticale nel Mezzogiorno si veda Brusa, *Eretici in Italia*.

¹⁰¹Taylor, *The Muslim Colony*, pp. 49-53.

estendendo dopo il 1231¹⁰². La commistione dei due ambiti produsse probabilmente un progressivo scivolamento della giurisdizione sugli eretici verso gli ufficiali laici, esattamente in parallelo con quanto accadeva con la competenza sui reati penali degli ecclesiastici¹⁰³.

Un cambiamento formale e sostanziale si ebbe dopo la battaglia di Benevento. Carlo I d'Angiò, infatti, ottenne da papa Clemente IV la costituzione di quattro province inquisitoriali nel regno, le quali furono affidate a frati Predicatori scelti dalla curia. Tale iniziativa intendeva sottrarre agli apparati locali la gestione dei processi agli eretici, nonché costituire un gruppo di religiosi pronti a sostenere l'attività di estromissione degli elementi compromessi con la dinastia sveva, che Carlo stava compiendo tra il 1268 e il 1269 dopo le rivolte anti-angioine¹⁰⁴.

La prima ondata di arresti fu perpetrata nel 1269 su iniziativa di fra Benvenuto, frate minore e inquisitore straordinario voluto sempre da re Carlo¹⁰⁵. Già Giovanni Vitolo ha sottolineato come questa presenza fosse sostanzialmente incongruente rispetto a quanto stabilito col pontefice. Si trattò del primo episodio di una peculiarità angioina, cioè la formalizzazione nel regno di un apparato inquisitoriale autonomo dall'inquisizione dipendente dalla Sede Apostolica e dalle giurisdizioni diocesane. Tale duplicazione emerse con chiarezza durante gli anni Novanta, quando l'iniziativa dell'inquisizione "regia" si allargò e divenne particolarmente incisiva, tanto da mettere in ombra quella ordinaria. I casi più significativi si ebbero nella repressione dei non cristiani di Lucera e delle comunità ebraiche sparse nelle città costiere di Puglia. A questo proposito Julie Taylor e Benjamin Scheller hanno prodotto un'approfondita riflessione sull'attività degli inquisitori e sui

¹⁰²È nota la norma del 1232 con cui Federico disponeva che a gestire l'inquisizione in Terra di Lavoro fossero assieme il vescovo di Caserta e il giustiziere locale (*Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, p. 186). Di fatto, la disposizione ribadiva l'obbligo per il tribunale di operare senza l'intervento di inquisitori romani. Per una panoramica d'insieme su questo tema rinvio a Moretti, *Eretici ed eresie*.

¹⁰³Sull'evoluzione del sistema giudiziario in età federiciana si veda Caravale, *Amministrazione della giustizia*.

¹⁰⁴Amabile, *Il Santo Ufficio*, p. 53.

¹⁰⁵Vitolo, *Gli eretici di Roccamandolfi*, pp. 120-121. Lo scopo era quello di arrestare 72 persone in varie città del regno, verosimilmente personalità politiche scomode e non particolarmente ligie di cui il sovrano voleva sbarazzarsi nella stagione del *repulisti* successivo a Tagliacozzo.

loro obiettivi¹⁰⁶. I processi affidati all'inquisizione 'napoletana' in quegli anni seguirono le campagne di conversione di massa volute da Carlo II a partire dal 1291-1292. Il loro scopo era quello di scovare i falsi convertiti, mettendo sotto inchiesta i cristiani novelli ovunque essi si trovassero. Tale operazione fu condotta in due spazi istituzionali molto diversi. A Lucera infatti il presule locale non fece nulla per influire sull'attività degli inquisitori regi, mentre a Bari accadde esattamente il contrario. La discrepanza si può spiegare per la disparità numerica delle persone coinvolte (i saraceni a Lucera erano più di 10000, mentre gli ebrei baresi qualche centinaio), per i diversi rapporti che le minoranze avevano con le autorità religiose (i saraceni erano *servi camere* ma liberi da qualsiasi condizionamento della Chiesa lucerina mentre gli ebrei baresi erano servi della cattedra di S. Sabino) e per il diverso peso delle istituzioni diocesane a livello locale. Quest'ultimo elemento non era affatto secondario: la diocesi di Lucera stava attraversando una fase di instabilità dopo la rinuncia del suo titolare e la sospensione del suo successore (1294-1295) mentre l'arcidiocesi di Bari, al contrario, stava sperimentando una fase di rafforzamento della proiezione dell'autorità arcivescovile sull'intero distretto diocesano¹⁰⁷. Il sovrano ben conosceva queste differenze e agì per trarre il massimo vantaggio. Nel caso barese, quello più significativo dal punto di vista di ritorno economico e giurisdizionale, egli decise di affidare proprio al presule locale la direzione del collegio inquisitoriale destinato a Bari, coniugando le esigenze di tenere sotto controllo l'attività inquisitoriale con gli interessi della curia barese, la quale vantava diritti feudali sugli ebrei della città e, dunque, guardava con preoccupazione al fenomeno delle conversioni. Infatti se l'arcivescovo avesse condannato i convertiti, li avrebbe sospinti verso la giurisdizione regia e quest'effetto era ben noto al Grisone e agli ebrei baresi per le loro opposte convenienze. Di conseguenza, tutto si giocava su un equilibrio equivoco, che tuttavia escludeva dichiaratamente l'autorità apostolica, la quale non riusciva a scardinare il controllo fortissimo che la corte regia esercitava sull'intera macchina inquisitoriale. Ciò è corroborato anche dalla speculare scarsa efficacia dimostrata dall'inquisizione pontificia nel perseguire i fraticel-

¹⁰⁶Scheller, *Die Stadt*, pp. 58-101; Taylor, *The Muslim Colony*, pp. 173-177.

¹⁰⁷Per il caso barese si veda Antonetti, *I vescovi e la territorializzazione*, pp. 386, 391; per il caso di Lucera, Id., *I vescovi di Lucera*, pp. 64-67.

li nei territori regnicoli dal 1297 in poi¹⁰⁸.

Sul lungo periodo, dunque, l'immagine che si ricava dai dati disponibili è quella di un sostanziale fallimento della centralizzazione delle attività inquisitoriali, poiché il Papato non riuscì mai davvero a stabilire la supremazia nella gestione dell'attività di repressione dei gruppi eterodossi o degli infedeli. Addirittura la dinastia angioina si appropriò dello strumento inquisitorio attraverso una sua copia, la quale soppiantò l'originale romano, secondo un processo che ricalcava nella sostanza quanto aveva già fatto nella prima metà del secolo Federico II seppur con metodi differenti. Questo non fu un elemento di poco conto anche rispetto alla capacità degli Angioini di operare sulla base dei propri interessi nelle questioni interne alla monarchia pontificia.

8. Conclusioni

I fenomeni registrati per gli ambiti della centralizzazione presi qui in esame inducono a ritenere che anche nel Mezzogiorno si verificarono le medesime dinamiche che contraddistinsero altre aree dell'Occidente latino. Tali evidenze, tuttavia, vanno rapportate a un quadro per nulla docile¹⁰⁹. Infatti, l'intendimento della Chiesa di Roma confliggeva con un ordinamento giuridico (le costituzioni normanno-sveve e angioine del Regno, le consuetudini a livello locale) e un'architettura di equilibri politici e sociali che difficilmente le decretali e le scomuniche avrebbero potuto piegare senza un'oculata attività di convincimento e una notevole elasticità. I membri del partito riformatore romano duecentesco erano coscienti di questo e infatti concepirono la centralizzazione non come l'applicazione uniforme e globale delle norme, quanto piuttosto come una condizione verso cui tendere progressivamente con accelerazioni e brusche frenate, spesso scendendo a compromessi con quegli attori che potevano sembrare i più utili allo scopo contingente¹¹⁰, anche se questo voleva dire sorvolare su questioni di opportunità pubblica e morale¹¹¹. I pontefici cercavano il riconoscimento formale dei sovrani,

¹⁰⁸Paciocco, *Angioini e "Spirituali"*.

¹⁰⁹In questo si prende spunto dalle riflessioni sul dissenso e sulle sue forme di espressione presenti in Titone, *The Concept of Disciplined Dissent*.

¹¹⁰Su questi temi Alberzoni, "*Redde rationem*"; D'Acunto, *Chiesa romana e chiese della Lombardia*.

¹¹¹Ne sono esempi il già menzionato Andrea di Acerenza o ancora R. a Melfi

in una linea che si potrebbe definire ‘concordataria’ (i casi della pace di San Germano e delle costituzioni di San Martino), la quale soffriva di una debolezza intrinseca, quella della *Realpolitik* dei sovrani regnicoli e delle *élite* locali, la quale andava a incidere nella capacità di tradurre in azione concreta la giustizia, la fiscalità e la volontà canonica in tutti i territori regnicoli¹¹². Anche in virtù di questo, non si possono non tenere in debita considerazione gli sforzi dei sovrani per favorire propri uomini e i compromessi dei pontefici con le famiglie locali per mantenere legami stretti di fedeltà e obbedienza, poiché la pretesa di considerare il regno come un monolite compatto e asservito alle decisioni di vertice va definitivamente accantonata¹¹³. La ragione sta nel fatto che le decisioni non si irradiavano *sic et simpliciter* sull'intero territorio in modo sereno sia se guardiamo all'età sveva sia che guardiamo all'età angioina. Le forme di resistenza furono molte e i segnali dell'irrequietezza non pochi¹¹⁴.

Le stesse Chiese regnicole non erano più quelle del XII secolo. Esse si erano rafforzate grazie alla compenetrazione coi ceti dominanti locali, alla difesa e alla protezione della monarchia (attraverso i suoi monopoli economici e militari)¹¹⁵, all'attivismo della medesima Sede Apostolica, autrice a suo modo del loro ordinamento. La coscienza di questa differenza fu alla base delle decisioni prese dai prelati e dagli abati o badesse, come anche delle controversie piccole e grandi per gli *iura* contesi tra tutti gli attori coinvolti nello scontro sugli spazi giuridici e giurisdizionali. A tal proposito, non si deve dimenticare che l'episcopato era custode di un patrimonio di consuetudini e di pratiche che doveva

(Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien*, pp. 487-488). Sul tema è intervenuto di recente Théry, *Luxure cléricale*, anche se il suo approccio considera poco i contesti politici locali nei quali gli interventi pontifici s'inserirono.

¹¹²La questione principe è la difesa della *libertas ecclesiastica*, che era bandiera delle rivendicazioni pontificie contro gli eccessi dei sovrani siciliani e difficile da definire nei suoi confini precisi in quanto spesso oggetto di contrazioni o di allargamenti dello spazio d'applicazione dovuti alle contingenze favorevoli o meno alle gerarchie ecclesiastiche.

¹¹³Qui riprendo le considerazioni ampiamente motivate di Galasso, *Il regno di Sicilia*.

¹¹⁴Per avere un'idea della situazione basta leggere Vitolo, *Rivolte contadine*.

¹¹⁵Che implicavano la scarsa presenza di estesi patrimoni signorili delle Chiese, l'amplessima giurisdizione regia in materia di amministrazione della giustizia e l'(ab)uso del traffico di influenze per mezzo della dotazione normanna/decima regia.

preservare per garantire la funzione carismatica e sociale dell'ufficio che ricopriva a livello locale sia dalle rivendicazioni provenienti dalla Sede Apostolica sia da quelle del mondo laico, rappresentato dalla monarchia e dal baronato. Mediante quali mezzi? Gli stessi impiegati dalla Chiesa romana, in special modo il patrimonio canonistico e le censure, nel solco giuridico già tracciato dalla Riforma e diventato linguaggio e *Weltanschauung* comune a tutti¹¹⁶.

Le pretese di controllo da parte della curia romana s'irradiarono, dunque, seguendo direttrici diverse e intrecciate fra loro come in una trama complessa, destinata a modificare in profondità il sistema ecclesiastico ancora in parte isolato sotto l'imponente schermo della monarchia. Fu l'applicazione delle norme del concilio Lateranense IV secondo l'interpretazione restrittiva datane da Gregorio IX a rappresentare il salto di qualità nella sfida di relazione tra il vertice e la complessa periferia regnicola, la quale però continuava a essere schermata dalla corona sveva. La caduta di Manfredi e il passaggio dinastico cambiarono le cose, ma non in modo radicale. Gli strumenti di pressione della monarchia siciliana sulle Chiese locali erano rimasti intatti e gli interventi di San Martino del 1283 e degli anni Novanta di Carlo II riuscirono solo in parte a scalfirne la pervasività¹¹⁷. Per contro, il gruppo episcopale meridionale si andò compattando grazie al progressivo ritiro della Sede Apostolica in tema di nomine. Questo accelerò la costituzione di una *élite* di riferimento che spiccava non tanto per i legami con la Sede Apostolica, quanto piuttosto per la capacità di tenere contatti stretti con le grandi famiglie dell'ufficialità regia e con la corte angioina. Questo processo ebbe un effetto duraturo in quanto favorì ancora una volta una chiusura verso gli strumenti di centralizzazione messi in atto dalla Sede Apostolica, ormai trasferitasi ad Avignone. Se ne ha un riscontro se si va ad analizzare nel dettaglio l'elenco dei presuli presenti presso la curia tra la fine del Duecento e il pontificato di Clemente V: se prima del 1304 i presuli meridionali frequentavano piuttosto liberamente la curia, dopo quell'anno la frequentazione fu limitata soltanto a uomini di grande prestigio o legati a una grande famiglia cardinalizia. Un cam-

¹¹⁶Non a caso tutti i sovrani meridionali fecero ricorso alle pratiche romanizzate per giustificare o rivendicare le proprie azioni. Lo stesso Federico II rimase sempre all'interno del solco di quanto previsto dalla canonistica e dalla tradizione romana.

¹¹⁷Antonetti, *La 'libertas ecclesiastica'*, pp. 387-388.

biamiento certamente dettato dalle difficoltà di un viaggio molto più lungo, ma anche da un cambiamento d'approccio da parte della curia, la quale destinava ai rapporti col regno un nunzio speciale e altre figure di intermediazione, solitamente legate all'ambiente della corte angioina.

Questa scelta rispondeva a più profonde riflessioni della dirigenza pontificia, che nel Mezzogiorno non vedeva più un fronte prioritario, ma anche per via dei fallimenti che aveva registrato sui vari piani dell'azione di controllo. La Chiesa duecentesca era ancora piuttosto leggera sotto il profilo della strutturazione e dipendeva molto dal reclutamento del personale presso le classi dirigenti locali. Tale ricorso produsse nel Mezzogiorno i tipici problemi di un sistema clientelare, che indebolì la capacità di penetrazione e d'imposizione su larga scala dell'azione centralizzatrice. Lo si vede nel trionfo della giustizia delegata, coi vescovi che si sostenevano l'un l'altro nelle rispettive dispute contro i monaci e viceversa¹¹⁸, oppure nella torbida gestione delle raccolte delle decime che molto arricchirono i prelati meridionali e incrementarono le risorse della Camera apostolica. Questa sorta di capacità del sistema ecclesiastico locale di fagocitare gli strumenti così da renderli meno incisivi può essere estesa anche allo strumento dell'amministrazione apostolica, la quale venne accolta soltanto lì dove l'*élite* locale non l'avvertì come una minaccia incontrollabile. A Larino, per esempio, il capitolo della cattedrale non si rifiutò di accogliere l'amministrazione di Saba Malaspina perché quest'ultimo si guardò bene dall'insediarsi in città; quando il suo successore Pasquale ci provò, iniziarono le rivolte. Ad Acerenza i canonici e i suffraganei accettarono la presenza di Gentile Stefaneschi, ma non allo stesso modo alcune comunità della diocesi, le quali non riconoscevano come legittima la sua autorità. L'unica sede presso la quale non si ebbe una rivolta fu Trani, ove Ottone Fieschi non incontrò la contestazione del clero locale. Diverso il caso della sua Genova, dove i canonici si rifiutavano di accoglierlo sia come amministratore che come arcivescovo.

¹¹⁸A dimostrazione di quanto fosse diffuso il fenomeno, cito i casi di reciproco soccorso dei vescovi di Melfi, fra Sinibaldo *de Lacu*, e di Monteverde, Goberto, i quali furono nominati giudici delegati per i reciproci procedimenti (Antonetti, *La documentazione*, pp. 171-173). Talvolta, però, i prelati potevano anche vendicarsi dei torti subiti, come fece il vescovo di Gravina, Giacomo, contro Lucio Corasio di Bitonto, dopo aver subito da questi una condanna per le sue aggressioni al clero di Altamura.

La risposta alle intromissioni pontificie non fu unitaria, ma piuttosto mise in moto fenomeni trasversali che segmentavano i gruppi dirigenziali in tante fazioni, da quella più ligia alle richieste pontificie a quella più battagliera e ostile ad esse. Questo dipendeva dalla complessità del sistema delle Chiese meridionali e dei diversi interessi che esprimevano. Esso aveva un oggettivo peso numerico nelle grandi assisi e poteva offrire uomini di qualità ai ranghi della Chiesa universale. Nel contempo tuttavia i grandi numeri comportavano anche molte difficoltà nella selezione e nel controllo della sua dirigenza, come anche un elevato tasso di conflittualità interna. Da questo punto di vista, la sinodalità non fu avvertita (e impiegata) come uno strumento di ricomposizione interna alle gerarchie e tra le gerarchie, ma piuttosto come un irrinunciabile momento di solidarietà di fronte alle minacce esterne. Questa scarsa capacità di ricomposizione rendeva le relazioni interne altalenanti e conflittuali, aumentando gli spazi d'intervento per la curia romana e per i suoi strumenti eccezionali, che dal canto loro erano continuamente sottoposti ad azioni di contenimento. Sebbene in questa sede non sia stato evocato il peso che la centralizzazione ebbe sull'auto-percezione della funzione episcopale da parte dei vescovi e della propria legittimazione all'interno di una Chiesa in profondo cambiamento, è innegabile che la diffusione dei Mendicanti e l'arrivo dell'inquisizione nel regno sferrarono un duro colpo alle già esigue forze dei prelati regnicoli, stritolati tra le pressioni del partito svevo e l'interdetto pontificio. Dinanzi a tutto questo, l'unica via percorribile per loro fu quella mediana tra il rispetto delle prerogative difese da questi nuovi attori e le consuetudini canoniche e locali da far valere mediante mezzi anche non formali¹¹⁹.

In conclusione, il processo di centralizzazione pontificia produsse nel Mezzogiorno una serie di reazioni, a volte contrarie, a volte positive, altre volte ancora solo dettate da convenienze contingenti. La direzione impressa dal pontificato di Innocenzo III verso un cambiamento del paradigma di relazione tra la sede petrina e le altre Chiese non poteva essere modificata. Tutti gli attori ne erano coscienti e non vi si opposero. Quello su cui si concentrarono le loro azioni fu la modalità di

¹¹⁹Pur essendo un percorso funzionale a comprendere talune dinamiche, un'analisi di tipo esclusivamente quantitativa delle relazioni rischia di limitare la visuale sulla complessità dei fenomeni in corso già in età sveva e non intercettati dalla documentazione conservatasi *in loco*. Su questo si veda Johrendt, *Der Sonderfall*.

attuazione e di impiego degli strumenti selezionati per rendere concreta quella nuova forma di relazione, più burocratica, tra la Sede Apostolica, che pretendeva di imporre il proprio ordine, e la dirigenza ecclesiastica locale, che pretendeva di parteciparvi così da dominarlo dall'interno e contenerlo. Il risultato fu un percorso a tappe, fatto di accelerazioni e battute d'arresto, non ancora giunto a un equilibrio stabile all'inizio del Trecento.

Bibliografia

Alberzoni, “*Redde rationem*” = M.P. Alberzoni, “*Redde rationem, villicationis tue*”: *l’episcopato di fronte allo strutturarsi della monarchia papale nei secoli XII-XIII*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella societas Christiana (1046-1250)*. Atti della sedicesima settimana internazionale (Mendola, 26-31 agosto 2004), a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 295-370.

Alraum, *Wege der Integration* = C. Alraum, *Wege der Integration. Das Papsttum und die lateinische Kirche Apuliens in normannischer Zeit (1059-1189)*, Mainz 2022.

Amabile, *Il Santo Officio* = L. Amabile, *Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli*, Città di Castello 1892.

Antonetti, *La documentazione vescovile* = A. Antonetti, *La documentazione vescovile lucana nella prima età angioina (1266-1310). Una messa a punto della questione*, in *Alle fonti della Basilicata medievale: edizioni, progetti e cantieri*. Atti del seminario di studi (Lagopesole, 8 marzo 2016), a cura di F. Panarelli, Galatina 2017, pp. 161-198.

Antonetti, *L’élite ecclesiastica meridionale* = A. Antonetti, *L’élite ecclesiastica meridionale e la riscossione della decima apostolica tra Due e Trecento. Una proposta d’indagine*, in «Eurostudium3w», LVI (2021), pp. 4-20.

Antonetti, *La ‘libertas ecclesiastica’* = A. Antonetti, *La ‘libertas ecclesiastica’ nel ‘regnum Sicilie’ del XIII secolo. Alcune riflessioni per un percorso di ricerca*, in *Libertas (secoli X-XIII)*. Atti del convegno internazionale (Brescia, 17-19 settembre 2015), a cura di N. D’Acunto – E. Filippini, Milano 2019, pp. 381-393.

Antonetti, *Miseratione divina* = A. Antonetti, *Miseratione divina Troianus episcopus. I vescovi e la diocesi di Troia nella prima età angioina*, Foggia 2019.

Antonetti, *Per evitare gli scandali* = A. Antonetti, *Per evitare gli scandali e colpire gli eccessi. Il contrasto alla criminalità ecclesiastica in Terra di Lavoro nel XIV secolo*, in «Polygraphia», III (2021), pp. 315-353.

Antonetti, *Per una prosopografia* = A. Antonetti, *Per una prosopografia episcopale nel Mezzogiorno angioino. I risultati di Puglia, Molise e Basilicata (1266-1310)*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge», CXXXI/1 (2019), pp. 207-228.

Antonetti, *Pro servitiis nostris* = A. Antonetti, *Pro servitiis nostris. Una prima indagine su formazione e impiego dei vescovi nell’amministrazione del Mezzogiorno angioino*, in *Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIII^e- fin XV^e siècle)*, a cura di I. Mathieu – J-M. Matz, Rome 2019 (Collection de l’École française de Rome, 518), pp. 143-164.

Antonetti, *I vescovi di Lucera* = A. Antonetti, *I vescovi di Lucera del XIII secolo: note per una cronotassi scientifica*, in «Archivio storico pugliese», LXVIII (2015), pp. 51-79.

Antonetti, *I vescovi e la territorializzazione* = A. Antonetti, *I vescovi e la territorializzazione delle diocesi di Puglia, Molise e Basilicata tra XIII e XIV secolo. Appunti sul problema*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXXII (2019), pp. 379-403.

Apulia, Lucania, Calabria = *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apu-*

lia, *Lucania, Calabria*, a cura di D. Vendola, Città del Vaticano 1939 (Studi e testi, 84).

Araneo, *Notizie storiche* = G. Araneo, *Notizie storiche della città di Melfi*, Firenze 1866.

Aurora, *La giurisdizione papale* = I. Aurora, *La giurisdizione papale delegata a Melfi nel XIII secolo*, in *Melfi in età sveva*. Atti del convegno (Melfi, 9-11 settembre 2021), a cura di F. Panarelli, Bari 2023, in corso di pubblicazione.

Basdevant-Gaudement, *L'administration du diocèse* = B. Basdevant-Gaudement, *L'administration du diocèse pendant l'intérim en droit canonique, X^e-XIII^e siècle*, in *Diocèses en intérim: le temps de la vacance épiscopale (France et Allemagne, X^e-XIII^e siècle)*. *Bistümer im Übergang: vom Ende einer Bischofsherrschaft zur Nachfolge (Frankreich und Deutschland, 10.-13. Jahrhundert)*. Actes du colloque (Paris, 5-6 décembre 2016), hrsg. R. Große – G. Lubich, Bruxelles 2019, pp. 243-260.

Beaulande-Barraud, *Les pêches les plus grands* = V. Beaulande-Barraud, *Les pêches les plus grands. Hiérarchie de l'église et for de la pénitence (France, Angleterre, XIII^e-XV^e siècle)*, Rennes 2019.

Bertelli, *Romualdo Grisone* = G. Bertelli, *Romualdo Grisone e la cappella di San Giovanni Evangelista nella cattedrale di Bari*, in *L'officina dello sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro. I luoghi dell'arte: immagine, memoria, materia*, I, Roma 2014, pp. 108-118.

Bombi, *The Role of Judges Delegate* = Bombi, *The Role of Judges Delegate in England. The Dispute Between the Archbishops of Canterbury and St. Augustin's Abbey in the Thirteenth Century*, in *Legati e delegati papali: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, a cura di M.P. Alberzoni – C. Zey, Milano 2012, pp. 221-260.

Brentano, *Two Churches* = R. Brentano, *Two Churches: England and Italy in the 13th century*, Princeton 1968.

Brusa, *Eretici in Italia* = A. Brusa, *Eretici in Italia meridionale dall'età normanna all'età angioina*, in «Quaderni medievali», I (1976), pp. 45-61.

Campania = *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania*, a cura di M. INGUANEZ et al., Città del Vaticano 1942 (Studi e testi, 97).

Caravale, *Amministrazione della giustizia* = M. Caravale, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia*, in *Federico II: Enciclopedia Federiciana*, II, Roma 2005, pp. 735-743.

Cariboni, *Appello e divieto di appello* = G. Cariboni, *Appello e divieto di appello alla Chiesa romana presso gli ordini religiosi nel XII secolo*, in *Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnung. 2. Zentralität: Papsttum und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts*, hrsg. C. Andenna et al., Stuttgart 2013, pp. 216-276.

Carocci, *Baroni di Roma* = S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993.

CDB XII = *Le carte di Altamura (1266-1502)*, a cura di A. Giannuzzi, Bari 1935 (Codice diplomatico Barese, 12).

CDP XXIV = *Pergamene angioine di Terra di Bari. I. Altamura (1277-1309). II. Terlizzi (1382-1435). III. Fondo Biblioteca "De Gemmis" di Bari (1159-1400)*, a cura

di M. Cannataro et al., Bari 1981 (Codice diplomatico Pugliese, 24).

Cioffari, *Altamura e Gravina* = G. Cioffari, *Altamura e Gravina: le origini di una competizione*, in «Nicolaus», V (1995), pp. 5-30.

Criscuolo, *Il sinodo provinciale* = V. Criscuolo, *Il sinodo provinciale amalfitano del 18 febbraio 1310 e le sue conseguenze*, in «Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana», III (1982), pp. 7-27.

D'Acunto, *Chiesa romana e chiese della Lombardia* = N. D'Acunto, *Chiesa romana e chiese della Lombardia: prove ed esperimenti di centralizzazione nei secoli XI e XII*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, hrsg. J. Johrendt – H. Müller, Berlin 2008, pp. 207-233.

D'Acunto, *Cum anulo et baculo* = N. D'Acunto, *Cum anulo et baculo: vescovi dell'Italia medievale dal protagonismo politico alla complementarietà istituzionale*, Spoleto 2019.

D'Acunto, *'Stato' e 'chiesa'* = N. D'Acunto, *'Stato' e 'chiesa' nel regnum Siciliae in età sveva*, in *Un regno nell'Impero: i caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*. Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve (Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008), Bari 2010, pp. 269-290.

Deér, *Papsttum und Normannen* = J. Deér, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln – Wien 1972.

Di Muro, *Terra, uomini e poteri* = A. Di Muro, *Terra, uomini e poteri signorili nella Chiesa salernitana (secc. XI-XIII)*, Bari 2012.

Fodale, *L'introduzione dello ius spoli* = S. Fodale, *L'introduzione dello ius spoli pontificio nella Sicilia del Trecento*, in *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, a cura di A. De Vincentiis, I, Roma 2012, pp. 283-296.

Fonseca, *Chiesa e regno* = C.D. Fonseca, *Chiesa e regno meridionale (1250-1268)*, in *Eclisse di un regno. L'ultima età sveva (1251-1268)*. Atti delle diciannovesime giornate normanno-sveve (Bari, 12-15 ottobre 2010), a cura di P. Cordasco – M. A. Siciliani, Bari 2012, pp. 75-100.

Fonseca, *L'organizzazione ecclesiastica* = C. D. Fonseca, *L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia meridionale tra l'XI e il XII secolo. I nuovi assetti istituzionali*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della 'Societas Christiana' dei secoli XI e XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, pp. 327-352.

Fossier, *Le bureau des âmes* = A. Fossier, *Le bureau des âmes: écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (XIII^e-XIV^e siècle)*, Roma 2018.

Galasso, *Il regno di Sicilia* = G. Galasso, *Il regno di Sicilia nella sua unità politica e nelle sue articolazioni regionali*, in *Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia*. Atti del convegno internazionale (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), a cura di C.D. Fonseca – H. Houben – B. Vetere, Galatina 1992, pp. 5-14.

Galdi, *In orbem diffusior* = A. Galdi, *In orbem diffusior, famosior... Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Salerno 2018.

Ganzer, *Papsttum und Bistumsbesetzungen* = K. Ganzer, *Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reservationen*, Köln-Graz 1968.

García-Guijarro Ramos, *Papado* = L. García-Guijarro Ramos, *Papado, cruzadas y ordenes militares (siglos XI-XIII)*, Madrid 1995.

Gottlob, *Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern* = A. Gottlob, *Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahrhunderts, ihre rechtliche Grundlage, politische Geschichte und technische Verwaltung*, Heiligenstadt 1892.

Harvey, *Episcopal Appointments in England* = K. Harvey, *Episcopal Appointments in England: c. 1214-1344. From Episcopal Election to Papal Provision*, Farnham 2014.

Hennig, *Die päpstliche Zehnten* = E. Hennig, *Die päpstliche Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des großen Schisma: ein Beitrag zur Finanzgeschichte des späteren Mittelalters*, Halle 1909.

Herde, *Audientia litterarum* = P. Herde, *Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, Tübingen 1970.

Hoberg, *Taxae pro communibus* = H. Hoberg, *Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis*, Città del Vaticano 1949.

Houben, *Il Papato, i Normanni* = H. Houben, *Il Papato, i Normanni e la nuova organizzazione ecclesiastica della Puglia e della Basilicata*, in *Tra Roma e Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale*, Galatina 1989, pp. 121-135.

Housley, *The Italian Crusades* = N. Housley, *The Italian Crusades: the Papal-Angvin Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers, 1254-1343*, Oxford 1982.

Jamme, *Comptabilité provinciale* = A. Jamme, *Comptabilité provinciale, écriture du crime et modèles de disciplinement dans les terres de l'église (XIII^e-XIV^e siècles)*, in *Monuments ou documents? Les comptabilités, sources pur l'histoire du contrôle social (XIII^e-XVIII^e siècles)*. Actes du colloque, éd. A. With-Jaillard et al., Bruxelles 2015, pp. 49-79.

Johrendt, *Die päpstliche Monarchie* = J. Johrendt, *Die päpstliche Monarchie. Repräsentation und Konflikte*, in *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, a cura di M.P. Alberzoni – R. Lambertini, Milano 2017, pp. 163-179.

Johrendt, *Der Sonderfall* = J. Johrendt, *Der Sonderfall vor der Haustüre: Kalabrien und das Papsttum*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, hrsg. J. Johrendt – H. Müller, Berlin 2008, pp. 235-258.

Johrendt – Müller, *Zentrum und Peripherie* = J. Johrendt – H. Müller, *Zentrum und Peripherie: Prozesse des Austausches, der Durchdringung und der Zentralisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, hrsg. ID., Berlin 2008, pp. 1-16.

Kamp, *L'héritage normand* = N. Kamp, *L'héritage normand dans la politique ecclésiastique de Frédéric II*, in *Frédéric II (1194-1250) et l'héritage normand de Sicile*, éd. A.M. Flambard Héricher, Caen 2000, pp. 63-78.

Kamp, *Kirche und Monarchie. Abruzzen und Kampanien* = N. Kamp, *Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien*, I, *Prosopographische Grundlegung Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266*, 1: *Abruzzen und Kampanien*, München 1973.

Kamp, *Kirche und Monarchie. Apulien und Kalabrien* = N. Kamp, *Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien*, I, *Prosopographische Grundlegung Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266*, 2: *Apulien und Kalabrien*, München 1975.

Kamp, *Marino Filangieri* = N. Kamp, *Marino Filangieri*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 587-590.

Kamp, *Monarchia ed episcopato* = N. Kamp, *Monarchia ed episcopato nel Regno svevo di Sicilia*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*. Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, pp. 123-149.

Kamp, *Potere monarchico e chiese locali*, in *Federico II e la Sicilia*, a cura di P. Toubert – A. Paravicini Bagliani, Palermo 1998, pp. 84-106.

Koller, *Manfredi di Sicilia* = W. Koller, *Manfredi di Sicilia: la base del potere*, in *Eclisse di un regno: l'ultima età sveva*. Atti delle diciannovesime giornate normanno-sveve (Bari, 12-15 ottobre 2010), a cura di P. Cordasco – M.A. Siciliani, Bari 2012, pp. 55-74.

Die Konstitutionen Friedrichs II. = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, Hannover 1996 (MGH, *Const. II: Supplementum*).

Larson, *Archiepiscopal and Papal Involvement* = A.A. Larson, *Archiepiscopal and Papal Involvement in Episcopal Elections: the Origins and Reception of Lateran IV cc. 23-24 from the third Lateran Council to the Liber Sextus*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», CXXXIII (2016), pp. 73-98.

Leonardi, *Gentile Stefaneschi Romano* = M. Leonardi, *Gentile Stefaneschi Romano O.P. (†1303) o Gentile Orsini? Il caso singolare di un domenicano nel Regnum Siciliae tra ricostruzione storica e trasmissione onomastica*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XCIII (2013), pp. 27-48.

Le pergamene di Barletta = *Le pergamene di Barletta (anni 897-1285)*, a cura di F. Nitti di Vito, Bari 1914 (Codice diplomatico Barese, 8).

Locatelli, *Gli strumenti del potere* = S. Locatelli, *Gli strumenti del potere: per un'analisi della decima universale di papa Gregorio X nel regno di Sicilia, 1274-1280*, in «Eurostudium3w», LVI (2021), pp. 101-113.

Loud, *The Latin Church* = G.A. Loud, *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge 2007.

Lunt, *Papal Revenues* = W.E. Lunt, *Papal Revenues in the Middle Ages*, New York 1934.

Lunt, *A Papal Tenth* = W. Lunt, *A Papal Tenth Levied in the British Isles from 1274 to 1280*, in «English Historical Review», XXXII, 125 (1917), pp. 49-89.

Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia* = M. Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna e età sveva*. Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983, pp. 75-108.

Malaspina, *Die Chronik* = S. Malaspina, *Die Chronik des Saba Malaspina*, ed. W. Koller – A. Nitschke, Hannover 1999 (MGH SS, 35).

Martin, *L'aristocratie féodale* = J.-M. Martin, *L'aristocratie féodale et les villes*, in

Eclisse di un regno: l'ultima età sveva. Atti delle XIX giornate normanno-sveve (Bari, 12-15 ottobre 2010), a cura di P. Cordasco – M.A. Siciliani, Bari 2012, pp. 119-162.

Martin, *Compresenza, persistenze e resistenze* = J.-M. Martin, *Compresenza, persistenze e resistenze etniche nella transizione dai Bizantini ai Normanni*, in *Oltre l'Alto Medioevo: etnie, vicende, culture nella Puglia normanno-sveva*. Atti del ventiduesimo congresso internazionale di studio sull'Alto Medioevo (Savellettri di Fasano, 21-24 novembre 2019), pp. 227-240.

Montaubin, *Innocent III et les nominations* = P. Montaubin, *Innocent III et les nominations épiscopales en Italie*, in *Innocenzo III. Urbs et orbis*. Atti del convegno internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998), a cura di A. Sommerlechner, II, Roma 2003, pp. 778-811.

Montaubin, *Raoul Grosparmi* = P. Montaubin, *Raoul Grosparmi, l'intime normand de Saint Louis (années 1254-1262)*, in «Cahier des Annales de Normandie», XXXV (2009), pp. 417-438.

Morelli, *Elites et société* = S. Morelli, *Elites et société politique dans l'Italie méridionale péninsulaire entre XIII^e et XV^e siècle*, in «Rives méditerranéennes», LX/1 (2020) pp. 135-164.

Moretti, *Eretici ed eresie* = F. Moretti, *Eretici ed eresie in Puglia in età sveva ed angioina*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina*. Atti del convegno di studi (Bitonto, 11-13 dicembre 1987), a cura di F. Moretti, Bitonto 1989, pp. 105-122.

Morris, *The Papal Monarchy* = C. Morris, *The Papal Monarchy: the Western Church from 1050 to 1250*, Oxford 1989.

Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* = H. Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, Bonn 1997.

Nuti, *Opizo Fieschi* = G. Nuti, *Opizo Fieschi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 508-510.

Oldfield, *City and Community* = P. Oldfield, *City and Community in Norman Italy*, Cambridge University 2009.

Paciocco, *Angioini e "Spirituali"* = R. Paciocco, *Angioini e "Spirituali". I differenti piani cronologici e tematici di un problema*, in *L'État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Roma 1998, pp. 258-263.

Panarelli, *Richerio* = F. Panarelli, *Richerio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXVII, Roma 2016, disponibile online, https://www.treccani.it/enciclopedia/richerio_res-0af8f55d-3bb0-11e7-a2fd-00271042e8d9_%28Dizionario-Biografico%29/ (consultato in data 08/08/2023).

Panarelli, *Lo spazio sacralizzato* = F. Panarelli, *Lo spazio sacralizzato e le diocesi, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia*, in *Spazio e mobilità nella società Christiana (secoli X-XIII)*, a cura di G. Andenna – N. D'Acunto – E. Filippini, Milano 2017, pp. 41-64.

Panarelli, *Vescovi e monasteri* = F. Panarelli, *Vescovi e monasteri nella ascesa di una nuova realtà urbana: Matera XI-XIII secolo*, in *"Monasticum regnum". Religione e politica nelle pratiche di governo tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Andenna – L. Gaffuri – E. Filippini, Münster 2015, pp. 119-138.

Pasztor, *Lettere di Urbano IV* = E. Pasztor, *Lettere di Urbano IV super negotio Regni Siciliae*, in Id., 'Onus apostolicae Sedis'. *Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV*, a cura di L. Gatto et al., Roma 1999, pp. 229-244.

Pellegrini, *Abruzzo medievale* = L. Pellegrini, *Abruzzo medievale. Raccolta di studi*, Roma 2021 (Fonti e studi dell'Italia mediana).

Pennington, *Pope and Bishops* = K. Pennington, *Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Century*, University of Pennsylvania 1984.

Peters-Custot, *Les remaniements de la carte* = A. Peters-Custot, *Les remaniements de la carte diocésaine de l'Italie grecs lors de la conquête normande: un politique de latinisation forcer de l'espace (1059-1130)*, in *Pouvoir et territoire, 1: Antiquité-Moyen Âge*. Actes du colloque organisé par le CERHI (Saint-Etienne, 7-8 novembre 2005), Saint-Etienne 2007, pp. 57-78.

Petrucci, *Codice diplomatico Tremiti* = A. Petrucci, *Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti*, III, Roma 1960.

Pio, *Saba Malaspina* = B. Pio, *Saba Malaspina*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXVII, Roma 2006, pp. 803-806.

Piracci, *Il successore di Oddone Archioni* = R. Piracci, *Il successore di Oddone Archioni all'arcivescovado di Trani*, in *Scritti di storia e di arte pugliese in onore dell'arcivescovo mons. Giuseppe Carata*, a cura di B. Ronchi, Fasano 1976, pp. 167-177.

Pollastra, *Le lignage et le fief* = S. Pollastra, *Le lignage et le fief: l'affirmation du milieu comtal et la construction des Etats féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011.

Rivera Magos, *Milites Baroli* = V. Rivera Magos, *Milites Baroli. Signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo*, Napoli 2020.

Ryccardi de Sancto Germano *Chronica* = Ryccardi de Sancto Germano *notarii Chronica*, ed. C.A. Garufi, Bologna 1937-1938 (Rerum Italicarum Scriptores, VII/2).

Russo, *Regesto vaticano* = F. Russo, *Regesto vaticano per la Calabria*, I, Roma 1974.

Salonen, *Papal Justice* = K. Salonen, *Papal Justice in the Late Middle Ages*, New York 2016.

Samaran – Mollat, *La fiscalité pontificale* = C. Samaran – G. Mollat, *La fiscalité pontificale en France au XIV^e siècle. Période d'Avignon et du Grand Schisme d'Occident*, Paris 1905.

Scheller, *Die Stadt* = B. Scheller, *Die Stadt der Neuchristen: Konvertierte Juden und ihre Nachkommen im Trani des Spätmittelalters zwischen Inklusion und Exklusion*, Berlin 2013.

Schottmüller, *Der Untergang des Templer-Ordens* = K. Schottmüller, *Der Untergang des Templer-Ordens mit Urkundlichen und Kritischen Beiträgen*, II, Berlin 1887.

Silanos, *Gerardo Bianchi* = P. Silanos, *Gerardo Bianchi da Parma (†1302). La biografia di un cardinale-legato duecentesco*, Roma 2010.

Silanos, *Vice nostra. Vescovi di Parma* = P. Silanos, *Vice nostra. Vescovi di Parma con funzioni di legati e giudici delegati papali nei secoli XII e XIII*, in *Legati e delegate papali: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, a cura di M.P. Alberzoni – C. Zey, Milano 2012, pp. 53-106.

Taylor, *The Muslim Colony* = J.A. Taylor, *The Muslim Colony of Lucera*, Cambridge 2002.

Théry, *Luxure cléricale* = J. Théry, *Luxure cléricale, gouvernement de l'église et royauté capétienne au temps de la «Bible de saint Louis»*, in «Revue Mabillon», XXV (2014), pp. 165-193.

Théry, *Monaldo Monaldeschi* = J. Théry, *Monaldo Monaldeschi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXV, Roma 2011, pp. 539-542.

Titone, *The Concept of Disciplined Dissent* = F. Titone, *The Concept of Disciplined Dissent and Its Deployment: a Methodology*, in *Disciplined Dissent. Strategies of Non-Confrontal Protest in Europe from the Twelfth to the early Sixteenth Century*, Roma 2016, pp. 7-22.

Toomaspoeg, *L'église et la fiscalité* = K. Toomaspoeg, *L'église et la fiscalité au Royaume de Sicile (XI^e-XIV^e siècles)*, in *El dinero de Dios. Iglesia y fiscalidad en el Occidente medieval (siglos XIII-XV)*, edición D. Menjot – M. Sanchez Martínez, Madrid 2011, pp. 91-101.

Tufano, *Una famiglia, una signoria* = L. Tufano, *Una famiglia, una signoria, una città. Politica e società nella contea orsiniana di Nola (XIV-XV secolo)*, Napoli 2023 (Regna. Testi e studi, 9).

Vendola, *Le decime* = D. Vendola, *Le decime ecclesiastiche in Puglia nel sec. XIV*, in «Japigia», n.s., VIII (1937), pp. 137-166.

Vendola, *Documenti I* = D. Vendola, *Documenti tratti dai registri vaticani, I: da Innocenzo III a Nicola IV*, Trani 1940.

Vendola, *Documenti II* = D. Vendola, *Documenti tratti dai registri vaticani, II: da Bonifacio VIII a Clemente V*, Trani 1963.

Vitolo, *Gli eretici di Roccamandolfi* = G. Vitolo, *Gli eretici di Roccamandolfi (1269-1270): una Montaignou molisana*, in «Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat». *Studi di storia medievale offerti a Lorenzo Paolini*, a cura di C. Bruschi – R. Parmeggiani, Spoleto 2019, pp. 119-148.

Vitolo, *Rivolte contadine* = G. Vitolo, *Rivolte contadine e brigantaggio nel Mezzogiorno angioino*, «Annali dell'Istituto "Alcide Cervi"», XVI (1994), pp. 207-225.

Vitolo, *Vescovi e diocesi* = G. Vitolo, *Vescovi e diocesi nel Mezzogiorno medievale: lo stato delle ricerche*, in *Munera parva. Studi in onore di Boris Ulianich*, a cura di G. Luongo, I, Napoli 1999, pp. 427-441.

Williman, *The Right of Spoil* = D. Williman, *The Right of Spoil of the Popes of Avignon (1316-1415)*, Philadelphia 1988.